I contadini italiani nei secoli X-XIII (alcuni aspetti generali)

Il compito di questo articolo è quello di mostrare certi aspetti principali della storia economico-sociale dei contadini italiani nel periodo della fioritura delle città italiane, nei secoli X-XIII, quando l'influenza dello sviluppo della città sull'agricoltura, sulla condizione economico-sociale e anche giuridica dei contadini fu molto grande e importante (1).

ABBREVIAZIONI USATE PIÙ FREQUENTEMENTE

Subalpina - Bibliotheca della società storica subalpina

MHP - Monumenta Historiae Patriae

DI - Documenti di storia Italiana

DAC - Documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze, Firenze, 1895 (DI, X)

DAC, App. - Documenti della antica costituzione del comune di Firenze. Appendice, Firenze, 1952 (DI, XV)
- Monumenta Germaniae

MGH

SS - Historica, Scriptores RCI - Regesta chartarum Italiae

RSI - « Rivista storica italiana »

SV - « Srednie Vieka »

NAV - « Nuovo archivio veneto »

ASI - « Archivio storico Italiano »

Ticciati - L. Ticciati, Sulle condizioni dell'agricoltura del contado cortonese nel sec. XIII (ASI, X, ser. 5, 1892)

Anghiari - Gli statuti del comune di Anghiari nel sec. XIII, a cura di

M. Modigliani (ASI, V, ser. 4, 1880) Rumohr - K. Rumohr, Über die Besitzlösigkeit der Colonen in neueren Toscana, Hamburg, 1830

Monumenti Ravennati - M. FANTUZZI, Monumenti Ravennati di secoli di mezzo, voll. I-IV, Venezia, 1801-1804

(1) Poco tempo fa, in questa rivista, è stato pubblicato, un articolo di Ildebrando Imberciadori, Agricoltura italiana dall'XI al XIV secolo (« Rivista di storia dell'agricoltura », n. 3, 1971), molto interessante e prezioso, nel quale venivano chiariti i diversi problemi della storia dell'agricoltura e prima di tutto quelli relativi alle persone e alla famiglia, al comune rurale, al podere mezzadrile, alla tecnica coltivatrice, Del resto, anche nell'alto Medioevo l'influenza dello sviluppo della città sulla signoria rurale era abbastanza notevole. I possessori che abitavano nelle città e partecipavano al commercio e all'artigianato, non cercavano di avere terre dominicali in grande quantità, eppure proprie aziende artigiane sui terreni del contado o del distretto.

Invece già in quel tempo la possibilità di vendere i prodotti delle terre del contado nel mercato della città determinava in gran parte la diffusione dei canoni in natura, che i contadini di solito dovevano recare nelle città o nei porti fluviali. Però anche i censi in denaro dei coloni e concessionari avevano una certa importanza.

Fra i contadini dipendenti dai proprietari terrieri cittadini c'erano abitualmente sia coloni che servi e anche, in numero abbastanza grande, concessionari liberi (2).

Questa tendenza dell'evoluzione agraria nell'alto Medioevo continuò e si sviluppò nei suoi tratti principali nei secoli X-XIII. Allora la particolarità della storia agraria fu in modo più grande connessa e determinata dallo svolgimento delle città.

§ 1. L'aumento della popolazione delle città e l'inurbamento dei contadini

Lo sviluppo eccezionale delle città nei secoli XII-XIII si riflette nell'aumento della popolazione della città. All'inizio del XIII secolo la popolazione rurale della Toscana era di 840 mila persone, la popolazione della città di 102 mila. Alla fine del secolo XIII tutta la popolazione della Toscana aumentò fino a un milione e 140 mila. persone.

all'irrigazione, alla cerealicoltura, alla vite, all'olivo ecc. Perciò io penserei di prestare: attenzione a qualche altro aspetto e problema della storia agraria italiana: le forme diverse delle associazioni dei contadini nel corso di questo periodo di tempo ed il loro sviluppo; l'evoluzione della condizione economico-sociale-giuridica dei diversi gruppi contadini (concessionari ereditari e fittuari a breve termine, coloni, servi ecc.) ed anche la politica delle città italiane rispetto ai contadini durante questi secoli.

⁽²⁾ Jones Ph. J., L'Italia agraria nell'alto Medioevo. Problemi di cronologia e-continuità, in Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell'alto Medioevo, Spoleto, 1966, pp. 81-92; Ruggini L., Economia e società nell'« Italia Annonaria». Rapporti tra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C., Milano, 1961; Violante C., La società milanese nell'età precomunale, Bari, 1974. Per parte mia è pubblicato l'articolo-Italianskii gorod raunego srednevekovja i ego rol v prozesse genesisa feodalisma (Lacittà italiana nell'alto Medioevo e il suo ruolo nella genesi del feudalismo), SV, 38, 1975, pp. 100-115.

La percentuale di popolazione urbana della Toscana era abbastanza notevole già all'inizio del secolo XIII (10,8%) e cresceva sino alla fine di questo secolo (26,3%) e soprattutto a paragone della popolazione urbana dell'Europa occidentale nel medio evo e di tutta l'Italia medievale (4,7%)(3).

La popolazione cittadina aumentava prima di tutto a causa dei contadini di condizione diversa (concessionari dipendenti, servi, coloni e anche piccoli proprietari) che si trasferivano in città (4).

Anche molte famiglie dei signori feudatari che erano costrette a trasferirsi nelle città sotto la pressione del comune cittadino costruivano case, palazzi, torri.

J. C. Russel basandosi sulle ricerche dei molti storici italiani, in un suo articolo e nelle sue tabelle ha cercato di paragonare il movimento della popolazione della Toscana alla fine e all'inizio del XIII secolo in dieci grandi città (5).

Come si vede dalla tabella, si ebbe un aumento importante della popolazione e anche della superficie delle città.

La densità della popolazione nel distretto delle città della Toscana era inferiore a quella nelle città. (Ho avuto la possibilità di paragonare soltanto la densità nel distretto di alcune città con la

(3) Russel J. C., Thirteenth Century Tuscany as a Reem, «Taius», vol. I, n. 1, 1968, pp. 49-52.

(4) Luzzatto G., L'inurbamento delle popolazioni rurali in Italia nel secolo XII e XIII, in Dai servi della gleba agli albori del capitalismo, Bari, 1966, pp. 407-432. Il Luzzatto si oppone soprattutto alla conclusione di J. Plesner che nelle città si fossero trasferiti prima di tutto i contadini agiati e anche i piccoli e medi proprietari. Schbene le città non favorissero il trasferimento di coloni e servi, la loro immigrazione poteva essere abbastanza consistente. Cfr. anche Kotelnikova L. A., Pereselenie v goroda Italii svobodnich krestian (Migrazione nelle città italiane i liberi contadini) (su documenti dell'Italia centrale dei secoli XII-XIV), SV. 32, 1969.

(su documenti dell'Italia centrale dei secoli XII-XIV), SV, 32, 1969.

(5) Russel J. C., Op. cit., pp. 42-52; Herlihy D., Medieval and Renaissance Pistoia. The social History of an Italian Town. 1200-1430, New Haven and London, 1967, pp. 76, 111-113, 183, 271-273; Herlihy D., Pisa in the Early Renaissance, a Study of Urban Growth, New Haven, 1968, pp. 36-37, 42-43, 46; Beloch K., Bevölkerungsgeschichte Italians, B. II, Berlin, 1940, pp. 184-187, 198, 210, 237; Fumm E., Storia economica e sociale di San Gimignano, Firenze, 1961, pp. 153-159; Idem, Popolazione del territorio volterrano-sangimignanese, in Studi in onore di Amintore Fanfani, Milano, 1962, vol. I, p. 290; Russel J., Late Ancient and Medieval Population, Philadelphia, 1958 (a Transactions of the American Society», vol. 48), p. 72; Waley D., The Papal State in the Thirteenth Century, London, 1961, pp. 68-71, 85; Carpentier E., Une ville devant la peste. Orvieto et la Peste Noire de 1348, Paris, 1962, pp. 24-30, 32; Cristiani E., Nobiltà e popolo nel comune di Pisa, Napoli, 1962.

In questo articolo ho utilizzato le cifre del Russel (abbastanza approssimative in conformità del carattere delle fonti storiche).

TABELLA	1

	a. 1200-1230		alla fine del XIII	
Città	Superficie in ha	Popolazione	Superficie Popolazione in ha	
Pisa	114	15-20 mila persone	185 38 mila persone	
Firenze	80	15-20 mila p.	630 90-96 mila p.	
Siena	<i>5</i> 0	10-15 mila p.	50 52 mila p.	
Pistoia	114	11 mila p.		
Perugia	72	10 mila p.	72 28 mila p.	
Lucca	54	· 10 mila p.	75-95 15-40 mila p.	
Árezzo	45	8 milap.	99 20 mila p.	
Orvieto	_	7 mila p.	106 14 mila p.	
Prato	66	6 mila p.	66 9 mila p.	
S. Gimignano (compreso il contado)	20	6,5-7 mila p.	— 13 mila p.	

Tabella 2

Alla fine del XIII secolo		
Città e distretto	Quantità della popolazione	Densità per Kmq.
Pistoia	45 mila persone	50 persone
S. Gimignano	13 mîla p.	74 p.
Firenze	255,5 mila p.	64,5 p.
Siena	100-150 mila p.	100 p.
	(inizio del XIV sec.)	

Tabella 3

Alla fine del XIII secòlo		
Distretto	Quantità della popolazione	Densità per Kmq
Pistoia	31 mila persone	38 persone
S. Gimignano	3,3 mila p.	50-74 p.
Firenze	più 120 mila p.	28 p.
Siena	69,61 mila p.	16 p.
Pisa	26 mila p.	14 p.

stessa delle città insieme con distretto, fondandomi sui dati nell'articolo citato di J. Russel ed anche in un volume di D. Herlihy).

Dunque la densità della popolazione nel distretto di Firenze era alla fine del XII secolo 2,5 volte meno che nella città e nel distretto uniti. Nel distretto di Siena abitavano circa 6 volte meno persone che nella città e distretto insieme; nel distretto pistoiese 1,3 volte meno.

La densità media della popolazione nella Toscana alla metà del XIII secolo era di 50 persone per kmq (6).

L'aumento della popolazione cittadina aveva luogo non per accrescimento autoctono che era piccolo, ma soprattutto per la migrazione dei contadini dalla campagna dove la popolazione diminuiva.

E. Fiumi ha dimostrato che la popolazione della città di S. Gimignano aumentò verso l'inizio del XIV secolo del 26,7% rispetto all'inizio del XIII secolo; contemporaneamente la popolazione nel contado diminuì del 4,2% (7). A Pistoia nella prima metà del XIII secolo abitavano nella città 11 mila persone, nel contado 31 mila; alla metà del XIV secolo (a. 1344) nel contado restano 24 mila persone (8).

Senz'altro non tutti i contadini dal distretto pistoiese si trasferivano soltanto a Pistoia (vediamo che questo era abbastanza difficile). Evidentemente essi si trasferivano anche in altre grandi città italiane (prima di tutto a Firenze).

Lo sviluppo demografico era in stretto rapporto con i processi economici e sociali, con modificazioni in tutta la struttura economica e sociale della città e della campagna, che avevano conseguenze molto importanti per i contadini.

§ 2. Le associazioni dei contadini

Nella storia e nella vita dei contadini italiani dei secoli X-XIII erano molto importanti i vari tipi delle loro associazioni: comuni rurali e comuni federativi, comunità di pieve, consorteriale e anche comunità dei contadini precedenti alla nascita dei comuni rurali. Anche molto notevole era il ruolo delle parentele e prima di tutto della famiglia. La famiglia era già nucleare, sebbene si conservassero sopravvivenze della famiglia patriarcale soprattutto nel possesso dei beni. I donatori e i venditori dei terreni erano non soltanto i coniugi, ma insieme con loro i figliuoli sposati.

Nel corso dei secoli X-XIII noi incontriamo i possessi delle concessioni livellarie e coloniche del padre e dei figli maggiorenni.

⁽⁶⁾ HERLIHY D., Medieval and Renaissance Pistoia, cit., pp. 112-113.

⁽⁷⁾ FIUMI E., Storia economica e sociale di San Gimignano, cit., pp. 155-159. (8) HERLIHY D., Medieval and Renaissance Pistoia, cit., p. 76.

Evidentemente al fondo di questi nessi sta la condoma dei longobardi, ma nei secoli X-XIII tale associazione (forse già di secondo piano) aveva luogo non soltanto fra i contadini che vivevano « lege longobardorum », ma anche « lege salica » e « lege romana ». Le concessioni livellarie erano ereditate fino alla terza generazione, e pure fino alla terza generazione era possibile per i parenti riscattare i beni venduti o donati. Talvolta la grande famiglia aveva in concessione oppure in possesso il lotto di terreno: i coniugi con i figliuoli maggiorenni e anche gli zii con i nipoti (9).

Probabilmente una delle cause della lunga conservazione dei legami della parentela in Italia fu il fatto che la famiglia restava anche una unità fiscale (« estimo per focolare ») (10).

Nell'Italia dei secoli X-XIII aveva diffusione abbastanza larga la « consorteria » — l'associazione dei contadini — possiidenti oppure proprietari dello stesso appezzamento di terra.

Per le condizioni particolari dell'Italia medievale dove molti terreni erano rovinati e trascurati, per la sola famiglia del contadino abbastanza sovente non era possibile arare terre incolte, piantare vigne e alberi d'olivi e pure l'orto.

Contemporaneamente, mano a mano che diminuiva il ruolo della parentela, la comunità dei contadini fino al secolo XII non era potente. E pure i rapporti tra i membri della comunità contadina, essendo più larghi, non sempre possono sostituire i legami degli uomini in una piccola comunità del tipo della parentela. Poiché la comunità dei contadini restava abbastanza debole (infatti i contadini potevano mettersi in comunicazione al di fuori con il signore, il conte

(10) CAGGESE R., Classi e comuni rurali nel Medioevo italiano, Firenze, 1907, vol. 1, pp. 55-57; ABRAMSON M. L., Op. cit., pp. 53-54; Carte degli archivi parmensi, vol. III, n. 20 (a. 1105), n. 23 (a. 1106), n. 45 (a. 1117).

⁽⁹⁾ MARONGIU A., La famiglia nell'Italia meridionale (sec. VII-XIII), Milano, 1944, pp. 5-251; Il costituto del comune di Siena nell'anno 1262, D. IV, r. 54; Memorie storiche modenesi, vol. I, n. 125 (a. 991); Biblioteca della Società storica subalpina, vol. XXIX, n. 40 (a. 1135); Carte degli archivi parmensi, vol. II, n. 152 (a. 1092); Chartul. Imolense, vol. II, n. 487 (a. 1102); RCI, vol. I, n. 88 (a. 997); Fiumi E., Statuti di Volterra, r. 18-19; Abramson M. L., Krestianskie soobscestva v Jujnoi Italii v X-XIII viekach (Le associazioni dei contadini nel Mezzogiorno nei secc. X-XIII), in Sapadnaja Evropa v srednie vieka. Economia. Politica. Cultura, Moskva, 1972, pp. 48-49; Toubert P., Les Statuts communaux et l'bistoire des campagnes lombardes au XIV siècle, « Mélanges d'archeologie et d'histoire », t. LXXII, 1960, pp. 444-449; Abramson M. L., Jiujnoitalianskaja obscina IX-XIII-vv., 1, Osnovnie etapi evoluzii obscini (La comunità contadina nel Mezzogiorno nei secc. IX-XIII. Le vie principali della evoluzione della comunità), SV, 32, 1969, pp. 79-81.

e anche altri funzionari del distretto e della città), essi stessi avevano bisogno di un'altra collettività sebbene non grande: quindi le consorterie in Italia in questo periodo di tempo avevano un ruolo sufficientemente notevole tra altri tipi di associazioni contadine.

Le vie della nascita delle consorterie nuove erano differenti: le stesse rinascevano al momento del passaggio della parte indivisa dei beni dei parenti ai nuovi possidenti (non parenti) dopo la vendita, il testamento, la commutazione, l'eredità dei beni immobili e pure dopo la conclusione di un contratto d'affitto oppure della concessione dal gruppo della gente che prima non era parente ma adesso è divenuta composseditrice di questo appezzamento (evidentemente molti di quei possessori avevano anche altri lotti propri o in concessione).

La consorteria andava di solito da 2-3 fino a 10-12 consorti. I consorti insieme ricorrevano alla giustizia difendendo i propri diritti per i loro lotti di terra, e ammettendo nuovi consorti. Ma in realtà i consorti avevano a loro disposizione non tutto l'appezzamento ma soltanto la propria parte, che vendevano, cambiavano e anche pignoravano.

Ma il diritto di compratore preferibile (tali i possessori-parenti) si conservava per tutti i consorti.

Nei documenti noi incontriamo la nascita delle collettività dei vicini per l'affitto in comune di qualche estensione di terra.

Non raramente il numero dei concessionari o fittavoli giungeva fino a 20-25 persone: qualche gruppo di parenti, i capi di famiglia individuale insieme con i figliuoli e nipoti oppure con i forestieri, che erano talora invitati dagli stessi parenti, che non sempre egli stessi lavorano la terra e consegnavano al signore il censo come compievano altre obbligazioni del contratto.

I prodotti del lavoro si dividevano evidentemente tra i consorti come anche le obbligazioni per la coltivazione dell'appezzamento in proporzione della parte di terreno che a loro apparteneva.

I censi e le *angariae* di solito venivano prestat dai consorti tutti insieme.

Per esempio, « in corte Trilliano » (del monastero di Santa Giulia a Brescia) 28 manentes dovevano consegnare in comune 22 moggi di grano, 13 pecore, 12 pezzi di formaggio, 12 aratri, 3 asce, 10 libbre di ferro, 5 staia di leguminose, 11 polli, 60 uova, 12 soldi d'argento e 3000 opere angarili in un anno.

« In corte Jemulina » i canoni venivano pagati insieme da 23 manentes, « in corte Canellas » da 22 manentes (11).

Le consorterie dei livellari e anche dei massari, manentes, servi erano non soltanto associazioni economiche. I contadini di queste comunità erano anche uniti da legami fiscali e giuridici: essi concludevano il contratto in nome di tutta la consorteria, offrivano la malleveria, difendevano tutti insieme i loro diritti davanti alla giustizia.

Nell'Italia meridionale (prima di tutto nell'Apulia dove era particolarmente necessaria l'irrigazione) alle consorterie come alle altre comunità appartenevano i canali, gli stagni, i laghi. E sempre nel Mezzogiorno le associazioni contadine si organizzavano per fare il torchio per l'uva o per le olive (12).

Entro la consorteria spesso non c'era uguaglianza. Alcuni consorti, i più ricchi potevano attirare gli altri per essere aiutati nel lavoro. Talvolta, tra i consorti c'erano alcuni concessionari, o coloni, che avevano in subconcessione un lotto di altri consorti. Mano a mano che aumentava il ruolo delle comunità dei contadini e soprattutto dei comuni rurali, l'importanza delle consorterie diminuiva ma esse hanno conservato le loro funzioni nel corso del basso medioevo. Al fondo dell'azione delle consorterie c'era il possesso in comune dei beni mobili e immobili, e cioè, il fattore economico. Ma molti consorti erano parenti, una parte delle consorterie è nata dai vincoli familiari. In queste associazioni contadine un ruolo abbastanza notevole spettava pure a motivi non economici. Rapporti non economici caratterizzavano in grado abbastanza importante anche le pievi. Nell'Italia dei secoli XII-XIII, la pieve (comune plebis) era non raramente una delle specie di comuni rurali, accanto a comune villae, comune loci, comune castri, comune burghi.

I comuni di pieve si diffusero soprattutto alla fine del XII-XIII secolo, nel periodo della decadenza del potere del conte e dello stato ma prima dell'espansione della città nel contado, quando verranno subordinati alla città. Ma nell'Italia Centrale anche nel sec. XIV

⁽¹¹⁾ MHP, vol. XIII. Cfr. CAGGESE R., Classi e comuni rurali, cit., vol. I, pp. 252-259; cfr. G. Tiraboschi, Storia di Nonantola, vol. II, pp. 169, 224-226 (aa. 1030, 1033, 1115).

⁽¹²⁾ Abramson M. L., Krestianskie soobscestva, cit., pp. 56-58; Caggese R., Op. cit., vol. I, p. 252.

le leghe del distretto di Firenze hanno conservato la loro forza. Spesso i comuni di pieve si estendevano in zone montuose e ai piedi delle Alpi e degli Appennini a 2 o 3 miglia dal circuito delle mura cittadine (13). I motivi principali del raggruppamento dei parrocchiani erano religiosi, ma nello stesso tempo nel comune di pieve esistevano, abbastanza importanti altri contatti con i parrocchiani, economici e non, che aumentarono nel processo di sviluppo degli stessi comuni. Il possesso collettivo dei parrocchiani di terre comuni costituiva una parte importante della loro attività. Questi terreni soltanto parzialmente erano destinati ai bisogni del culto, ed erano necessari per l'azienda contadina (14). I parrocchiani dovevano preoccuparsi del buono stato della chiesa della pieve oppure anche di costruirla di nuovo, come avveniva anche per le strade e i ponti del territorio della pieve; dovevano, inoltre, stare al servizio di guardia nel castello della pieve. Comuni di pieve erano, a esempio, i comuni rurali di Fiesso e Pegoniaga (distretto di Mantova, dove il re Liutprando nel secolo VIII aveva concesso agli abitanti del Fiesso i diritti sui terreni del fisco). Nel secolo XI il comune di pieve Lenno costituiva la forma tipica di organizzazione della comunità. Dal secolo X è ben noto il comune di pieve di Bellagio, che nel secolo XII è già comune rurale; nel secolo XII, Pieve di Bono e di Condino. Nella valle di Biennio c'era, nello stesso secolo, Pieve Olivone; molti altri comuni di pieve c'erano nel distretto di Firenze, di Lucca, di Arezzo. Tutti questi possedevano terreni comuni che, oltre che della pieve, erano in proprietà o in possesso dei parrocchiani (15).

I comuni di pieve hanno avuto i loro consoli e altri funzionari e pute giurisdizione sui parrocchiani. Questi comuni eleggevano il parroco; essi erano sottomessi al vescovo non soltanto in quanto capo della chiesa ma anche come signore laico. Come altre comunità

⁽¹³⁾ SANTINI G., I comuni di pieve nel medioevo italiano. Contributo alla storia dei comuni rurali, Milano, 1964, pp. 188-191; Forchielli, La pieve rurale, Roma, 1931, p. 68; LEICHT P. S., Operai, artigiani e agricoltori in Italia dal sec. V al XVI, Milano, 1946, pp. 86-102; Bognetti G., Sulle origini dei comuni rurali del Medioevo, Pavia, 1926, p. 86, ed altri.

⁽¹⁴⁾ SANTINI G., Op. cit., pp. 93-98.
(15) SANTINI G., Op. cit., pp. 98-102; Tiraboschi G., Storia di Nonantola, vol. II, p. 39; Manaresi C., I placiti del «Regnum Italiae», Roma, 1955, vol. 1, pp. 93, 110; Bognetti G., Op. cit., App., n. 121 (a. 1083), RCI, I, n. 361 (a. 1069), III, n. 141 (a. 1193).

i comuni di pieve si trovavano nei castelli o « castra » (16). Nello stesso comune avevano luogo il mercato e la fiera (17).

La generalizzata diffusione dei comuni rurali nell'Italia del Basso Medioevo fu un fatto molto notevole della storia agraria italiana. La nascita di questi comuni avvenne di solito nel XII secolo e talvolta alla fine del sec. XI. Il comune rurale era l'erede della comunità contadina dei secoli bui oppure la gran parte dei comuni nacque indipendentemente da quella comunità? Direi che l'evoluzione della comunità contadina nell'Italia alto medievale è problema non ancora studiato sufficientemente. In modo convincente ne è dimostrata l'esistenza della « possessio » dei terreni comuni dei pagi e vici preromani. Ma abbastanza convincente è l'argomento della scomparsa di quei terreni (sebbene non dappertutto perché si sono conservati nelle montagne e vicino a queste i prati, i pascoli, ed i boschi comunali) nell'Impero Romano. Nell'Impero i « compascua » erano per la maggior parte soltanto l'accessorio dei fundi e villae romani. Come gli altri appezzamenti privati questi terreni potevano essere venduti, comprati, donati ecc. (18). La conquista dei longobardi mutò poco in quelle zone dove i loro insediamenti erano poco numerosi. Là, in gran parte, vi sono conservate le forme romane del possesso della terra. In queste zone noi non incontriamo fino alla fine dei secoli X-XI che poche tracce delle comunità contadine come organizzazione vera e propria.

La diffusione della comunità longobarda ebbe luogo prima di tutto dove abitavano le *farae*, e in modo principale nell'Italia settentrionale. Evidentemente qui bisogna vedere l'origine dell'« arimannia », che noi incontriamo nei documenti anche fino ai secoli XII-XIII (talvolta l'arimannia si chiama Lombardia) (19).

Però la comunità longobarda, che nel periodo della sua fioritura non ebbe diritti uguali alla « marca » dei paesi germanici.

(17) SANTINI G., Op. cit., pp. 102-105.

(18) Bognetti G., I beni comunali e l'organizzazione del villaggio nell'Italia

superiore fino al mille - RSI, 1965, pp. 471-486.

⁽¹⁶⁾ RGI, vol. IX, n. 1261 (a. 1167); n. 1262 (a. 1167); n. 1263 (a. 1168); n. 1278 (a. 1170); n. 1281 (a. 1170); n. 1303 (a. 1172); n. 1365 (a. 1177); n. 1382 (a. 1178); n. 1513 (a. 1184); RCI, vol. XVIII, n. 1694 (a. 1193).

⁽¹⁹⁾ LEICHT P. S., Operai, artigiani, agricoltori, pp. 81-83. D'altronde l'autore credeva, che in certe occasioni arimannie potevano trovarsi anche nei territori dei pagi romani di qualche villaggio, perché i longobardi non li avevano distrutti. FUMAGALLI V., Terra e società nell'Italia Padana. I secoli IX e X, Bologna, 1974, pp. 35-37.

La maggior parte delle testimonianze della comunità dei secoli IX-XI riguarda il possesso comunale (talvolta, nell'Italia del nord, la proprietà) dei pascoli, dei prati, dei boschi e di altri terreni indivisi ed anche di fiumi, di laghi e di fossi per l'irrigazione. Dunque, all'inizio del IX secolo gli abitanti di Fiesso possedevano i pascoli e i luoghi pescosi (20). Ii diritti di questa comunità erano stati confermati prima dal re Liutprando ma più tardi tali diritti furono assegnati al monastero vicino.

Nell'anno 1010 12 contadini del villaggio di Aronno (distretto di Verona) a nome di tutti gli abitanti dello stesso villaggio donano al monastero di San Zenone gli appezzamenti di terra che prima appartenevano a loro (21). Nell'anno 1083 i rappresentanti dei villaggi Insula e Lenno, vicino al lago di Como, a nome e col permesso « alorum vicinorum suorum » donano alla chiesa di San Benedetto i terreni che possedeva la loro comunità (22). Nell'anno 988 Ottone III imperatore concesse i diritti sul prato e sui pascoli di Bellagio ai contadini dei villaggi di Lemonte e di Civenna sempre vicino al lago di Como. I contadini ricevono il permesso di pascolare il bestiame, di segare l'erba e di tagliare legna (23).

La « rinascita » delle comunità cominciò prima nell'Italia meridionale nel corso del secolo X. Dopo l'invasione dei longobardi, nel processo dell'insediamento, non raramente si costituirono abitati misti di romani e di longobardi, e anche le comunità di loro come associazioni territoriali. Abbastanza spesso quelle comunità nacquero come risultato del contratto collettivo dei contadini con feudatari ecclesiastici o laici, quando veniva scritta una speciale carta. Queste comunità si trovavano frequentemente nei castra. I loro abitanti dovevano costruire oppure restaurare le mura, le strade, le torri del luogo. Come esempio citerò il contratto del monastero del Volturno con 22 contadini, i contratti di contadini del monastero di Montecassino, a Sant'Angelo, Fraietto, Suio.

Alla fine del XII secolo e all'inizio del XII secolo nelle carte ricevute dai contadini di Fraietto (a. 1061), Suio (a. 1079), San Severino (a. 1116) erano non soltanto fissate le obbligazioni di quelli

⁽²⁰⁾ FISCHER J., Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens, vol. IV, Jena, 1874, pp. 12-13, n. 9 (a. 824).

⁽²¹⁾ BOGNETTI G., Sulle origini dei comuni rurali, cit., App., p. XXV. (22) BOGNETTI G., Op. cit., App., p. XXVII. (23) BOGNETTI G., Op. cit., App., pp. XXIII, XXXII.

ma erano confermati i diritti dei contadini sulle concessioni, abbastanza notevoli. In modo particolare, era riconosciuta l'eredità dell'appezzamento. Veniva limitato l'arbitrio del signore. Egli non doveva costringere il contadino a sposarsi senza sua volontà né asservire figlie di contadini. Le comunità si vedevano riconosciuto il diritto di eleggere i loro rappresentanti, « buoni uomini », per partecipare in giudizio ed anche negli affari aziendali del villaggio. Alcune comunità ebbero i loro sindaci, procuratori e altri funzionari. Per la comunità dell'Italia meridionale era molto importante la sorveglianza sulla costruzione di canali di irrigazione e il regolamento dell'alimentazione idrica dei loro terreni. Alla fine del XII e inizio del XIII secolo molte comunità, prima di tutte le maggiori, avevano ottenuto una indipendenza considerevole. Dalla metà del XIII secolo la comunità nell'Italia meridionale aveva raggiunto l'indipendenza più notevole, ma nello stesso tempo aveva aumentato l'aspirazione del re imperatore ad utilizzarla come organizzazione fiscale. Le comunità spesso organizzarono la resistenza dei contadini al feudatario. Negli anni 1270-1272 i contadini di Sant'Elia rifiutavano di adempiere ai loro obblighi e si lamentavano dell'abate presso l'imperatore ed anche presso il pontefice. Soltanto nell'anno 1273 si riuscì a costringere i contadini a prestare il giuramento e ad adempiere le loro obbligazioni: 20 uomini che erano i capi del tumulto furono esiliati e i loro beni confiscati. Però la comunità conservò il diritto di eleggere i sindaci e procuratori e anche di convocare, in casi eccezionali, l'adunanza di tutta la comunità (24).

Benché la comunità dell'Italia meridionale ottenesse diritti di indipendenza abbastanza notevoli, essa non poté raggiungere i diritti dell'Italia centrale e settentrionale. I comuni rurali si costituirono soprattutto alla fine dell'XI secolo e nel XII secolo. Il processo della nascita fu molto lungo e complesso e costituito dai molti conflitti con i feudatari ecclesiastici e laici. Il risultato di questa lotta non fu uguale per tutte le comunità. La lotta con i signori feudali riguardava la lotta per il possesso dei terreni comuni, ed anche l'autonomia amministrativa, l'affrancazione dei servi e dei coloni abituati nel villaggio, la limitazione dell'arbitrio del signore per richiesta di canoni oppure corvées. I contadini chiedevano anche la diminuzione

⁽²⁴⁾ ABRAMSON M. L., Jujnoitalianskaja obscina, cit., pp. 77-95; IDEM, Jujnaia Italia (L'Italia meridionale), in Istoria Italii (Storia d'Italia), Moskva, 1970, vol. I, pp. 140-143, 180-181; LEICHT P. S., Operai, artigiani, agricoltori, cit., pp. 87-90.

dei canoni, la limitazione del potere giuridico del signore (25). Dalla fine del secolo XI noi incontriamo nei documenti molteplici testimonianze di possesso (e anche, più raramente, di proprietà collettiva) delle associazioni di contadini dell'Italia settentrionale sui pascoli, prati, boschi ecc. Talvolta le comunità contadine possedevano anche terre arabili. Gli abitanti di Sacco (distretto di Padova) avevano proprietà su alcuni pezzi di bosco e di pascolo. Il Vescovo di Padova non aveva il diritto di utilizzare pascoli e boschi senza permesso: « iam dictis hominibus ». Anzi, senza il consenso dei contadini il Vescovo non poteva nemmeno camminare su altre terre (nominate nella carta) (26).

Nell'anno 1086 i consoli di Londrono (distretto di Trento) concessero alla comunità contadina di Anpa i diritti della pesca sui luoghi prenotati e sul pascolo; ma su questo Londrono conservò certi diritti. Se gli abitanti di Londrono avessero voluto arare questo pascolo i contadini di Anpa non avrebbero dovuto impedirlo. Del resto, prima della semina e pure dopo la raccolta, i contadini di Anpa potevano utilizzare il pascolo nominato. Il comune di Londrono prometteva di difendere la comunità di Anpa in caso di minaccia ai loro terreni e i contadini di Anpa promettevano di pagare a Londrono il censo annuo di 4 soldi di argento (27). Fra i terreni comuni di Masenago (distretto di Milano) erano boschi e terre arabili (28).

La comunità di Biella nell'anno 1090 comprò il prato e la terra coltivata (29). Nei documenti dell'Italia centrale noi vediamo testimonianze di possesso delle associazioni contadine dei terreni comunali soltanto dalla metà e anzi dalla fine del XII secolo. Abbastanza frequentemente quelle associazioni sono comuni di pieve (ad esempio, Gragno, Fabialla, Colle, nel territorio lucchese) (30).

⁽²⁵⁾ Kotelnikova L. A., Politica gorodov po otnosceniu k selskim comunam severnoj i srednej Italii v XII v. (La politica delle città dell'Italia centrale e settentrionale verso i comuni rurali nel XII secolo), SV, XVI, 1959, pp. 4-14; Idem, O formach obscinnoi organizzazii severojtalianskogo krestjanstva v IX-XII vv. (Le forme dell'organizzazione dei contadini nell'Italia settentrionale nei secoli IX-XII), SV, XVII, 1960, pp. 122-136.

⁽²⁶⁾ GLORIA A., Codice diplomatico Padovano, vol. I, n. 262, pp. 290-291.

⁽²⁷⁾ PAPALEONE G., Le più antiche carte delle pievi di Bono e di Condino nel Trentino (1000-1350). Documenti, ASI, vol. 7, ser. 5, 1891, n. 2.

⁽²⁸⁾ Bognetti G., Op. cit., App., p. XVIII (a. 1075). (29) MHP, vol. I, pp. 689-690, n. 413 (a. 1090).

⁽³⁰⁾ RCI, vol. IX, n. 1281 (a. 1170); Cfr. anche MURATORI L. A., Antiquitates Italicae Medii aevi, vol. I, pp. 750-751; RCI, vol. I, pp. 190 (a. 1161); RCI, vol. IX, n. 1497 (a. 1183).

Le comunità contadine nei secoli XI-XII avevano possibilità di affittare i loro terreni comuni, donarli e venderli. Purtroppo non conosciamo i modi di possesso e di utilizzazione di questi terreni tra gli abitanti della comunità. È naturale che una parte dei pascoli era divisa tra i contadini che la utilizzavano per un tempo stabilito oppure sempre (nelle carte fondiarie nell'appezzamento del contadino talora è inclusa « terra comunalia »). I terreni arabili comunali erano pure affittati e concessi come ai membri della comunità così anche a forestieri benché con limitazione nell'interesse dei parenti e con la conservazione di un diritto di prelazione del signore della comunità. I diritti della comunità contadina sui terreni divisi non esistevano praticamente nei secoli XI-XII e neppure nel secolo IX (a differenza delle comunità della marca nei paesi germanici). Dunque, noi vediamo che i diritti della comunità contadina italiana erano abbastanza limitati nei secoli XI-XII. Di quella comunità come dell'organizzazione economica precedente il comune rurale è possibile parlare, come ho scritto nel mio articolo: « O formach obscinnoi oraginizzazii severojtayjanskogo krestjanstva » (Le forme delle associazioni contadine nei secoli IX-XII) soltanto con limitazioni notevoli. Anche l'autonomia amministrativa di queste associazioni è nata di solito più tardi: alla fine del XI-XII secolo. Nell'anno 882 è interessante la causa dei contadini di Lemonte e Civenna, che rifiutavano di riconoscere se stessi come servi e consegnare i tributi servili al Vescovo di Milano, difendevano il villico e il maestro, nominati, veramente, dal monastero di S. Ambrogio, e anche due contadini di Civenna. Al giudizio assistevano pure 47 contadini di Lemonte e di Civenna. Come associazione di contadini dipendenti dal vescovado milanese gli abitanti di quei villaggi sono nominati anche nel diploma di Ottone III dell'anno 998, nel quale si parla di loro diritti sui terreni comunali, e anche nelle altre carte dei secoli XI-XIII (31).

Alla fine del secolo X e alla metà del secolo XI gli abitanti dei villaggi di Lazise, Cerea, Noghara, Illasi, Greneto, del territorio di Verona, ricevettero diplomi dall'imperatore (questo fatto era il riconoscimento della loro associazione) (32). In una carta del secolo XI

⁽³¹⁾ MHP, vol. 13, n. 314. Bognetti G., Op. cit., App., pp. XXIII, XXXII. (32) Fainelli V., Intorno all'origini dei comuni rurali veronesi - « Nuovo Archivio Veneto », vol. 25, 1913, parte 2, pp. 413-414.

sono nominati i consoli di villaggi della regione di Trento (33). Ciò non di meno soltanto dalla metà e anche dalla fine del secolo XII noi troviamo nei documenti testimonianze abbastanza chiare di funzionari stabili delle comunità contadine dell'Italia settentrionale e centrale, cioè nel periodo della costituzione e formazione dei comuni rurali anche in alcune delle comunità contadine che esistevano ptima. Ma pure nei secoli XI-XII le comunità contadine dell'Italia centrale e settentrionale avevano un'autonomia amministrativa più larga che nell'Italia meridionale. Nelle molte associazioni dell'Italia settentrionale c'erano i consoli, villici, campari eletti dagli stessi contadini, ma confermati di solito dai signori laici o ecclesiastici. Questi funzionari difendevano gli interessi della comunità verso il signore, talvolta verso l'imperatore. Gli accordi con i signori feudali, i giudizi, la distribuzione dei tributi fra i contadini avevano luogo di solito con l'assistenza e con l'adesione degli abitanti della comunità (« aliorum vicinorum de consilio »). Nei documenti dell'Italia centrale, dalla fine del secolo XII, noi vediamo consoli ed anche potestà di comunità e di comuni di pieve che concludono accordi con la città o con il feudatario e che a nome del comune prestano giuramento alla città o al feudatario laico o ecclesiastico oppure difendono l'indipendenza della loro associazione oppure i suoi diritti in processo col signore. Il sindaco e il procuratore del comune di Acquapendente, nell'anno 1171, prestano giuramento alla città di Orvieto nel parlamento degli abitanti del comune (34). Nell'anno 1193 i consoli del Trebbio, a nome degli abitanti del comune, giurano di difendere il comune di Firenze e di assoggettarsi alle deliberazioni dei consoli della città (35).

I diritti amministrativi-giudiziari come i diritti economici delle varie comunità erano differenti e non soltanto tra l'Italia settentrionale e centrale ma anche tra villaggi vicini. In alcuni casi c'è la possibilità di seguire lo sviluppo dalle comunità ai comuni rurali. È possibile vedere la nascita dalle comunità di comuni rurali come Vellate, Bellagio (il milanese) Anghiari (regione di Arezzo) Sacco (regione padovana).

.Alla fine del secolo XII quelle associazioni sono indicate come « co-

(35) DAC, n. 20 (a. 1193).

⁽³³⁾ Papaleone G., Op. cit., pp. 40-43, n. 2 (a. 1086).

⁽³⁴⁾ DI, vol. VIII, n. 44 (a. 1171).

muni »; e se hanno loro funzionari stabili i consoli, i procuratori, i marici, i sindaci ecc. ed i loro diritti economici e amministrativi abbastanza larghi. Nel secolo XIII qualcuno di loro, come esempio, Anghiari e Sacco, avevano già i loro statuti. Ma la maggior parte dei comuni rurali è nata evidentemente in modo diverso. Una parte notevole dei comuni rurali si è costituita nei castra che appartenevano prima a qualche signore, ma poi ottennero l'autonomia.

Il comune di Gambassi apparteneva ai Cadolingi (noi lo incontriamo la prima volta in un documento del 1037). Nell'anno 1183 a Gambassi c'erano già i consoli, ma il loro signore era il Vescovo di Volterra. Nel 1209 abbiamo il giuramento al Vescovo da parte degli abitanti di Gambassi, che è possibile guardare come il germe dello statuto del comune rurale. A capo del comune erano il rettore e il consiglio che dirimevano le liti e i conflitti, giudicavano i delitti criminali e le cause civili all'interno del comune o anche in lite col Vescovo di Volterra. Il rettore e il consiglio ponevano imposte agli abitanti del comune e ne seguivano l'applicazione. Negli anni 1382-1387, quando aveva un suo statuto, Gambassi era costituito dalla unione di tre comuni più piccoli e si era assoggettato a Firenze. Però anche il signore precedente, il Vescovo di Volterra, continuava a contestare i suoi diritti su quel comune (36).

San Piero in Mercato è nominato una prima volta nel diploma di Carlomagno come corte del regno. Nel secolo XI ne era proprietario il Vescovo di Firenze; nel secolo XII, la famiglia nobiliare di Machiavelli. Nell'anno 1398, quando fu costituito lo statuto, il comune di San Piero in Mercato era federazione di 52 comuni più piccoli ed era soggetto a Firenze (37). I castra di Sambuca e di Pavana dalla fine del secolo X erano soggetti al Vescovo di Pistoia. Alla fine del secolo XIII la Sambuca era comune: lo statuto è del 1296. Era assoggettata contemporaneamente al Vescovo di Pistoia e al comune della città di Pistoia che nominava il suo podestà e riceveva, al pari del Vescovo, un terzo delle multe (38).

Dalla metà del secolo XII alla fine del secolo XIII molte città.

⁽³⁶⁾ Corpus statutorum italicorum, vol. VII, Statuto della lega di Gambassi,, prefazione di A. Latini, pp. 3-15.

⁽³⁷⁾ Statuto della lega di S. Piero in Mercato del 1398, prefazione A. Latini... Corpus statutorum italicorum, vol. VII, pp. 189-191.

⁽³⁸⁾ Statuto della Sambuca, prefazione Q. Santoli, pp. 3-8 (CSI, vol. 2, Roma, 1913).

hanno costruito nel distretto numerosi borghi franchi, evidentemente con scopi finanziari e militari ed anche preoccupate dell'approvvigionamento alimentare della popolazione della città. La popolazione dei borghi franchi è costituita in gran parte dai piccoli proprietari liberi, concessionari e fittavoli trasferiti ivi dai villaggi vicini. Questi borghi franchi potevano pure formarsi in modo diverso come ad esempio, dopo la regolazione oppure concessione di loro del signore feudatario alla città; di solito divenivano comuni rurali con propri statuti (39).

Abbiamo visto che alcuni comuni rappresentavano il vertice nello sviluppo delle comunità precedenti, cioè delle comunità dell'alto medioevo: secoli IX-XI. Però la maggior parte dei comuni rurali erano associazioni nate soltanto alla fine del secolo XI e soprattutto nei secoli XII-XIII, nel periodo della fioritura delle città e dell'affrancarsi dei servi e coloni dalla dipendenza personale del signore. Ma benché questa o quella comunità figuri abbastanza raramente come precedente di questo o quel comune rurale sarebbe non pienamente giusto asserire categoricamente che non esiste nessun legame di derivazione tra la comunità dell'alto medioevo e il comune rurale come fenomeno sociale.

I tratti principali della natura economica-sociale e anche amministrativa hanno avuto il loro compimento logico nel comune rurale. Mi sembra non giusti i tentativi di alcuni storici di cercare i precedenti dei comuni rurali in questo o quello un tipo unico e universale di organizzazione della popolazione rurale del passato: ad esempio, la pieve, l'arimannia, i pagi e i vici romani ecc. (40). Senz'altro questo o quel comune ha potuto nascere dall'arimannia dalla pieve, dal castrum ma nessuno di questi fu la fonte unica della nascitta come organizzazione sociale.

Quali tratti qualitativi distinguono il comune rurale dalla comunità dell'alto medioevo? Prima di tutto c'era una differenza qualitativa per quanto riguarda il possesso dei terreni comuni e l'autonomia amministrativa. La comunità era di solito il possessore col-

⁽³⁹⁾ Vedi Fasoli G., Ricerche sui borghi franchi dell'alta Italia, Bologna, 1942. (40) Per la storiografia e la bibliografia del problema dell'origine dei comuni rurali v. Caggese R., Le classi e i comuni rurali..., vol. I, pp. 122-189. Questo libro ha conservato la sua importanza fino a oggi. Su questo problema v. anche Santini P., I comuni federali...; Kotelnikova L. A., O formach obscinnoi organisazii..., cit., pp. 116-118 (SV, XVII, 1960).

lettivo di pascoli, boschi, prati, ma il comune era abbastanza spesso il proprietario di questi beni e anche di terreni seminativi o vigne. Non di rado il comune affittava questi terreni dal proprietario feudale oppure dalla città. I comuni potevano costituire possesso di tutti gli abitanti ma non raramente erano divisi e concessi o affittati ai membri del comune per tempo variabile (il castagneto fino alla raccolta delle castagne, il querceto fino alla raccolta delle ghiande, il prato fino alla falciatura e raccolta del fieno ecc.).

L'ineguaglianza tra gli abitanti del comune riguardo al possesso dei terreni comuni aumentò in modo particolare nel secolo XIV, quando questi terreni erano spesso messi all'incanto, e perciò i contadini più agiati e anche i cittadini potevano comprarli. Nei secoli XIII e XIV il comune rurale acquistò pure alcuni diritti sui terreni che non erano in sua proprietà o in suo possesso ma che si trovavano nel suo territorio. I funzionari amministrativi e giudiziari del comune stabilivano i confini dei terreni dei contadini-abitanti del comune e risolvevano le loro liti per i terreni. Il comune tentò anche di regolare la mobilizzazione della proprietà fondiaria e i rapporti contrattuali. L'alienazione di appezzamenti di uomini del comune al di fuori della comunità poteva avvenire soltanto con un permesso speciale del Consiglio del Comune con l'osservanza di molte condizioni. Era vietato vendere i terreni ai feudatari e anche alla chiesa. Gli uomini del comune e il comune insieme avevano la possibilità di comprare con preferenza sugli altri. Il comune voleva garantirsi un reddito fiscale sufficiente (attraverso imposte diverse) mentre dopo il trasferimento di terreni ai feudatari e anche alla chiesa una parte del reddito poteva andare perduta. Il fittavolo doveva consegnare al proprietario il canone soltanto dopo il pagamento dei datia e collecta al comune.

Gli statuti di molti comuni rurali stabilivano i termini generali per tutta la comunità della falciatura dell'erba, del pascolo del bestiame sui prati comuni, della raccolta delle uve e delle olive, delle ghiande e delle castagne. Quasi tutti gli statuti obbligavano gli iscritti al comune a piantare un orto. In quei comuni che conservavano vestigia dei campi aperti e della rotazione obbligatoria, gli statuti contenevano disposizioni in questa materia. Gli ufficiali del comune sorvegliavano il miglioramento dei terreni, l'irrigazione, la costruzione e riparazione delle mura.

La politica economica dei comuni agevolava l'organizzazione re-

golare del lavoro agricolo (benché non si estendesse su tutti i lavori agricoli) e l'intensificazione dell'agricoltura (41).

Il comune rurale si distingueva dalla comunità dell'alto medioevo per la sua amministrazione molto sviluppata i cui membri per la maggior parte erano scelti dagli stessi uomini del comune, ma non raramente con la sanzione del signore-città oppure dal feudatario laico o ecclesiastico. Ma la differenza principale del comune dalla comunità era data dall'esistenza di statuti che regolavano la vita interna. Questi statuti erano redatti dai rappresentanti del comune stesso, sebbene con la partecipazione della città o del feudatario. Il comune di Ostilia eleggeva al principio del secolo XIII i suoi « saltarii e campari » con la sanzione della città di Verona (42). I consoli, il rettore e altri funzionari del comune di Magone prestavano giuramento ogni anno ai consoli di Firenze (43). Il comune di Siena eleggeva i rettori del comune di Asciano (se erano eletti dagli abitanti, il comune di Siena, comunque, li approvava) (44). Gli statuti dei comuni del territorio romano spesso erano redatti con partecipazione notevole dei signori feudali. Lo statuto di Vicovaro fu steso nel 1273 come accordo dei signori del comune - Francesco di Napoleone e Matteo di Orso Orsini - e l'universitas hominum. Lo scopo principale di quello statuto era la fissazione di tributi del comune e anche dei contadini al signore (45).

L'autonomia del comune di Origgio nella regione milanese era molto limitata. Lo statuto del 1228 fu redatto dall'abate del monastero di Sant'Ambrogio che era il signore del luogo, benché in pre-

⁽⁴¹⁾ Braghina L. M., Obscinnoje semlevladenie v Severo-Vostocnoi Italii v XIII-XIV viekax (Il possesso comunale dei terreni nell'Italia settentrionale-orientale nei secoli XIII e XIV), SV, XII, 1958; IDEM, Selskie comuni Severo-Vostocnoi Italii i podcinenie ich gorody v XIII-XIV viekax (I comuni rurali nell'Italia settentrionale-orientale e il loro assoggettamento alla città nei secoli XIII-XIV), SV, VII, 1955; Kotelnikova L. A., Nekotorie problemi sozialnoekonomiceskoi istorii selskich comun v Srednei Italii v XIII i XIV vv., « Is istorii trudiascichsia mass Italii» (Alcuni problemi della storia economico-sociale dei comuni rurali nell'Italia centrale nei secoli XIII e XIV, « Della storia dei lavoratori dell'Italia »), M., 1959 Bernardskaja E. V., Is istorii selskich comun Modenskoi provinzii (Della storia dei comuni rurali nel modenese), CV, XIV, 1959.

⁽⁴²⁾ FAINELLI V., Intorno alle origini dei comuni rurali..., NAV, n. 5, vol. XXV, 1913, p. 441 (a. 1217).

⁽⁴³⁾ DAC, pp. 24-25, n. 15 (a. 1184). (44) RCI, vol. VIII, n. 559 (a. 1218).

⁽⁴⁵⁾ Fonti per la storia d'Italia, vol. 48, p. 4.

senza di abitanti del comune e di alcuni funzionari (46). L'amministrazione e anche la giustizia del comune rurale, soprattutto del comune grande oppure della federazione era molto simile a quella del comune cittadino e anche le denominazioni dei suoi funzionari: potestà, rettori, consoli, vicari, sindaci, massari, decani, ecc.

Il Consiglio generale era l'organo superiore legislativo del comune. Esso si riuniva di solito due volte l'anno. Il consiglio generale confermava o mutava gli statuti, fissava le imposte e l'ordine della loro distribuzione, se disponeva dei beni e dei redditi del comune, eleggeva l'amministrazione superiore. Il consiglio generale era costituito dai capifamiglia e talvolta da tutti i contribuenti da 18 a 70 anni. I fittavoli e i salariati non partecipavano di solito al consiglio generale e non erano eletti come funzionari. Per l'elezione del funzionario era necessario un censo abbastanza notevole per le molte spese necessarie.

I posti governativi appartenevano ai mercanti e ai maestri artigiani e anche ai contadini agiati. I nobili erano ammessi ad alcuni posti, ma nella maggior parte dei comuni grandi e indipendenti i nobili non soltanto non pagavano le imposte ma non avevano i diritti degli iscritti al comune; erano soppressi tutti i contatti con nobiltà da parte di altri abitanti del comune rurale.

Fra i comuni rurali è possibile distinguere diversi tipi in base alla quantità della popolazione, alla loro composizione sociale ed anche alla struttura amministrativa, all'estensione dei diritti sui terreni comuni e al grado di autonomia (compresa la possibilità di fare statuti).

I comuni federali erano come il vertice nello sviluppo dei comuni rurali. La federazione includeva diecine di comuni più piccoli. Ma nella federazione potevano essere anche comuni più grandi (fino ai 100 « fumanti » e anche località di 3-4 case contadine). I comuni membri della federazione conservavano la loro autonomia nella vita interna e anche per l'elezione dell'amministrazione locale, ma erano soggetti al comune capo della federazione per quanto riguardava la politica e amministrazione di tutta la federazione. Tali federazioni erano quelle del Frignano (federazione di 61 comuni nel Modenese), di Sovicille (federazioni di 50 comuni nel Senese) e molte altre.

Abbastanza vicini alle federazioni per ruolo e importanza, per

⁽⁴⁶⁾ Romeo R., Il comune rurale di Origgio nel secolo XIII, Assisi, 1970, pp. 36-42.

i loro diritti erano i castra, i comuni separati ma anche grandi, di solito, come le federazioni. Tali erano Anghiari (distretto di Arezzo), la Sambuca (distretto di Pistoia), Montagutolo (distretto di Siena), Monselice (distretto di Padova) e altri. Questi grandi comuni come le federazioni erano molto simili alle città per la struttura sociale della popolazione, per lo sviluppo delle arti e del commercio. Talvolta non è possibile stabilire un netto confine tra questi e quelle. Benchè sottomessi alle città (nei secoli XIV-XV una gran parte dei comuni rurali era soggetta alla città, più raramente, al feudatario ecclesiastico o laico) tali comuni conservavano un'autonomia politico-amministrativa abbastanza larga e prima di tutto il permesso e la possibilità di redigere propri statuti.

Altro tipo di comune rurale erano le associazioni soggette quasi pienamente al signore, alla città oppure al feudatario laico o ecclesiastico. Di solito, quei comuni non erano grandi. I loro funzionari erano nominati dal signore ma l'amministrazione locale (i saltarii, i campari) potevano essere eletti. I signori avevano in proprietà tutte le terre del territorio del comune e concesse agli abitanti, e ricevevano i canoni o l'affitto dai concessionari o fittavoli, e anche altri tributi. Era vietato alienare terreni senza permesso del signore. Il consiglio del comune era soltanto l'organo consultivo presso il signore. Alcuni di tali comuni avevano i loro statuti, ma di solito essi erano costituiti dal signore stesso ovvero soltanto col suo permesso o sanzione. Lo scopo principale di tali statuti era quello di fissare dei tributi al signore.

Fra tali comuni è possibile includere i comuni della regione romana: Vicovaro, Cave e altri (i loro signori erano le famiglie nobili Orsini e Colonna), Savignano, Iddiano, Vignola nella montagna modenese. Simili comuni, soggetti alla città nel distretto di Firenze come Figline, Certaldo, Lomena, Sesto, Borgo San Lorenzo nel Mugello, Monte di Croce; nel distretto di Pistoia Montali, Serravalle, Castiglione, Torri, Fossato e altri (47).

Di regola, questi comuni, sottomessi alla città, non avevano propri statuti; il loro anteriore signore conservava alcuni diritti, che nei secoli XII-XIII egli era costretto abbastanza frequentemente a donare oppure a vendere alla città. Ma la dipendenza di questi comuni rurali dalla città era diversa dalla dipendenza dal signore

⁽⁴⁷⁾ Kotelnikova L. A., Nekotorie problemi..., cit., « Is istorii », cit., pp. 138-142.

feudale. Perciò sarebbe giusto distinguere due specie di comuni tra i comuni del secondo tipo.

La politica delle città rispetto ai comuni rurali nel periodo di tempo relativo alla loro nascita che fu contemporaneo oppure un poco più tardo dello sviluppo e del rafforzamento dell'indipendenza dei cittadini stessi e della lotta continua con i feudatari ebbe un ruolo importante per la storia dei comuni rurali. Nei secoli XII-inizio del XIII le città spesso prestavano aiuto ai comuni in lite con i feudatari per il possesso dei terreni indivisi o per altro, sebbene le curie cittadine risolvessero queste liti anche in modo negativo per i contadini. La posizione delle città era abbastanza diversa rispetto all'autonomia amministrativa, giudiziaria e fiscale dei comuni rurali. Le città cercavano di togliere ai feudatari le loro prerogative per avere la possibilità di assoggettare queste associazioni al loro potere. Però non raramente si avevano soluzioni di compromesso e anche la difesa dei diritti dei feudatari sulle associazioni contadine. Le curie cittadine di Firenze alla fine del secolo XII-inizio del secolo XIII presero molte decisioni che confermavano i diritti del Vescovo di Firenze nella nomina dei funzionari dei comuni rurali, il suo potere amministrativo e giudiziario sui comuni del distretto, malgrado la lunga e accanita resistenza di quelli (48).

Come erano costituiti i rapporti tra le città e i comuni rurali nella metà del secolo XII-secolo XIII dopo la vittoria (benché non dappertutto e non piena) sui feudatari laici ed ecclesiastici?

I poteri cittadini cercavano di prender parte alla redazione e anche alla mutazione degli statuti rurali, alla nomina ed alle elezioni di funzionari di comuni rurali. La funzione del potere cittadino sui comuni rurali grado a grado aumentava, la competenza dei funzionari dei comuni rurali diminuiva. Essi dovevano essere soltanto esecutori fedeli delle deliberazioni cittadine. Più chiaramente questa tendenza si dimostrò nel secolo XIV, ma nel XIII secolo si ebbero i primi, ma sicuri passi in questa direzione. Gli statuti della città di Orvieto (1209-1220) contengono le deliberazioni sulla nomina da parte della città dei Podestà dei comuni rurali del distretto. Il comune rurale doveva essere sottomesso a qualcuna delle venticinque arti della città. Ogni sei mesi si tirava a sorte e un'arte inviava il suo podestà

⁽⁴⁸⁾ Kotelnikova L. A., Politica gorodov po otnosceniju selskim comunam Severnoi i Srednej Italii v XII v. (La politica delle città rispetto ai comuni rurali dell'Italia centrale e settentrionale nel secolo XII), CV, XVI, 1959.

in questo comune. Nessuno dei comuni rurali aveva licenza di eleggere il suo podestà (49). Il comune di Prato eleggeva nel consiglio generale i funzionari per l'amministrazione di questo o quel comune rural del distretto (50). Le deliberazioni cittadine per quanto riguarda l'ordine dei lavori agricoli, della bonifica, della piantata delle vigne e degli olivi, della coltivazione dei terreni incolti agevolavano il progresso dell'agricoltura. Ma le imposte nuove e crescenti, le limitazioni nel commercio del grano e di altri prodotti alimentari, e talvolta anzi la loro requisizione, diminuivano le possibilità dell'aumento della produttività agricola delle singole aziende. Più pesanti per i comuni rurali erano molte imposte, volute dalla città. Oltre il dazio (per libra o per foco) ai comuni erano addossate molte altre imposte, soprattutto per le spese militari, per foraggio e cavalli e anche prodotti alimentari per la popolazione cittadina e pure la partecipazione all'esercito cittadino. Secondo una prescrizione dei consoli di Firenze, gli abitanti di Empoli dovevano partire in guerra, insieme alla milizia cittadina, pagare annualmente a Firenze cinquanta lire e anche il censo di cera e suppletivamente centocinque lire. Da ogni « fuoco » del comune di Figline annualmente il comune di Firenze riceveva ventisei denari; la città riceveva anche una metà del teloneum. Nell'anno 1171 il sindaco del comune di Acquapendente prestò giuramento alla città di Orvieto in nome del comune. Gli abitanti di Acquapendente si obbligavano ad adempiere al servizio militare per la città, partecipare al Parlamento di Orvieto, pagare ventisei denari annualmente per « fuoco ». Gli abitanti di Acquapendente riconoscevano il potere superiore di Orvieto. In questo giuramento è detto anche che le obbligazioni del comune di Acquapendente sono uguali a quelle di altri comuni del distretto di Orvieto (51).

Qual'era la composizione sociale dei comuni rurali? È possibile credere che tutti i comuni rurali fossero associazioni di contadini? Per la loro composizione sociale i comuni rurali non erano omogenei. Fra gli abitanti dei comuni (prima di tutto i grandi) noi

⁽⁴⁹⁾ DI, vol. VIII, pp. 807, \$ 119.

⁽⁵⁰⁾ Consigli del comune di Prato, n. 130 (a. 1276), n. 310 (a. 1281).

⁽⁵¹⁾ DI, vol. VIII, pp. 30-31, n. 44 (a. 1171); DAC, pp. 17-18, n. 12 (a. 1182); pp. 18-20, n. 13 (a. 1182); pp. 24-25, n. 15 (a. 1184); pp. 42-43, n. 24 (a. 1198); Atti del comune di Milano, pp. 96-98, n. 67 (a. 1168); Subalpina, vol. 31, n. 12 (a. 1192), pp. 16-17; Annali bolognesi, n. 128 (a. 1144); n. 132 (a. 1144); n. 162 (a. 1157); n. 163 (a. 1157); nn. 182-184 (a. 1164).

vediamo nei documenti i mercanti e gli artigiani e anche altri popolani e pure i signori feudali. Nell'amministrazione del comune noi incontriamo molte famiglie popolari e questo fatto era agevolato dalla richiesta di un censo abbastanza alto per i funzionari. È vero però che il termine « popolani » è usato talora come antitetico del termine « feudatario », cioè tra i popolani potevano essere inclusi anche i contadini. Ma se i comuni rurali erano non omogenei per la loro composizione sociale, penso che non bisogna ritenere tutti i comuni rurali (compresi i comuni grandi e le federazioni come ad esempio i castelli e borghi del Frignano, della Sambuca, di Montagutolo, di Anghiari) come associazioni contadine. Come ho già detto, benché la gran parte della popolazione di questi comuni fosse costituita da agricoltori, ci sono qui anche molti mercanti ed artigiani e questi comuni non si distinguono dalla città in modo notevole. Ciò nonostante non c'è contraddizione che nella loro attività reale i comuni rurali (anche quando quelli non erano associazioni soltanto di contadini) in gran parte riflettevano gli interessi dei contadini: nella lotta per i terreni comuni, per l'indipendenza dell'azienda contadina, per la libertà personale dei contadini dal signore. Questi comuni rurali erano i successori della comunità dell'alto medioevo, come apice del suo sviluppo.

Non è possibile dimenticare che molti comuni rurali erano associazioni contadine vere e proprie. Una delle cause principali della nascita dei comuni rurali (come delle comunità dell'alto medioevo) era il bisogno dell'azienda contadina di terreni comuni — pascoli, prati perché diminuiva l'estensione dell'appezzamento contadino. Però non meno importante era il bisogno dei contadini dell'organizzazione « che ha dato loro la potenza e il mezzo per la resistenza » (F. Engels) nella lotta continua con i signori feudali, per i terreni, per la diminuzione dei canoni, per la loro fissazione, per l'abolizione dei tributi fissati ad arbitrio del signore, per i diritti personali e reali dei contadini.

§ 3. La struttura signorile rurale e le condizioni economiche e sociali dei contadini

Quali erano le particolarità della struttura signorile nell'Italia dei secoli X-XIII e la peculiarità della condizione economica e sociale dei contadini?

Già nell'alto Medioevo è manifestata la diminuzione della terra dominica e il ruolo non importante dell'azienda padronale, la concessione ai contadini di lotti demaniali in misura più crescente (52). Verso il secolo XII la terra dominica coltivabile nell'Italia non era considerevole. L'angaria per la coltivazione dei campi oppure per falciare l'erba, per la vendemmia o la coglitura delle olive era di regola di qualche giornata in un anno e noi la incontriamo nei documenti molto raramente. In modo principale l'angaria era costituita da un obbligo di trasporto: talora il trasferimento dei prodotti da un luogo all'altro, ma prima di tutto la consegna dei canoni in natura in luoghi nominati dal signore: di solito, nella residenza del feudatario nella città oppure nei centri amministrativo-aziendali delle proprietà che erano situati sulle rive del fiume oppure nel litorale del mare (53). Ma in tal modo era mutata l'essenza della corvée perché i contadini che trasferivano i prodotti dei canoni alla città spesso ricevevano dal signore il cibo: pane, carne, vino, formaggio. Allora la corvée si trasformava in lavoro salariato, in modo particolare con pagamento in natura.

Il ruolo non notevole dell'azienda dominica del proprietario-feudatario nell'Italia era determinato dalla particolarità della condizione economica e sociale di quello. Come ho già detto, molti signori proprietari fondiari dell'alto Medioevo erano cittadini mercanti e artigiani e per loro l'azienda agricola spesso non aveva lo scopo soltanto di fornire tutti prodotti necessari perché sempre essi potevano comprarli nella città oppure averli, grazie alla loro attività mercantile o artigianale. Perciò questa azienda fondiaria era collegata di solito molto strettamente con il mercato cittadino, con i bisogni e con gli interessi della popolazione della città e prima di tutto dei cittadini

(52) Jones Ph. J., L'Italia agraria nell'alto Medioevo: problemi di cronologia e di continuità, in Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell'alto Medioevo, Spoleto, 1966, pp. 85-92; Violante C., La società milanese nell'età precomunale, Bari, 1974, c. III, § 3; Fumagalli V., Terra e società nell'Italia Padana, cit., pp. 31-33.

(53) Kotelnikova L. A., Mondo contadino e città in Italia dall'XI al XIV se-

⁽⁵³⁾ KOTELNIKOVA L. A., Mondo contadino e città in Italia dall'XI al XIV secolo. Dalle fonti dell'Italia centrale e settentrionale, Bologna, 1975, pp. 60-61, 102-103; IDEM, L'evoluzione dei canoni fondiari dall'XI al XIV sec. in territorio lucchese, in « Studi medievali », 1968, p. II; ABRAMSON M. L., Voteina v jujnoi Italii IX-XI vv, « Visantiiskie ocerky », M., 1961 (La proprietà fondiaria nell'Italia meridionale nei secoli IX-XI, « Studi bizantini », Mosca, 1971); IDEM, Vlianie torgovli na formirovanie feodalnich otnoscenii v jujnoi Italii (IX-XIII vv) (L'influenza del commercio sulla formazione dei rapporti feudali nell'Italia meridionale nei secoli IX-XIII), SV, 31, 1968, pp. 169-171.

agiati. Uno degli scopi principali di tale azienda era il trasferimento in città, per vendere nel mercato (e anche per necessità del signore e la sua famiglia) dei prodotti alimentari e anche della materia prima per le arti. È naturale che un'azienda di tale tipo in modo abbastanza sviluppato ha potuto esistere nel corso della fioritura delle città cioè nei secoli XII-XIV. D'altronde, non soltanto molti feudatari abitavano nelle città e partecipavano alle attività mercantili-usurarie, ma anche molti mercanti ed artigiani già nell'alto Medioevo erano proprietari di terreni, talvolta abbastanza grandi nel distretto e nel contado. Tutto ha determinato la via particolare dell'evoluzione del canone fondiario: da una diffusione notevole del canone in denaro (accanto ai canoni in natura e alla corvée) già nell'alto Medioevo fino alla preponderanza della rendita in natura nell'Italia settentrionale e centrale, dalla fine del secolo XII e soprattutto nei secoli XIII-XIV (54).

Quali furono le conseguenze di tale fatto? Il predominio della rendita in natura nell'ambiente degli sviluppati centri di produzione e di scambio (le città italiane erano tali nei secoli XIII e XIV) non è interpretabile come un regresso, come un segno del ritardo dell'evoluzione dell'azienda feudale; questo era determinato invece dai bisogni dell'evoluzione dell'azienda mercantile, prima di tutto nella città e in collegamento molto stretto con quella. Poiché i prodotti alimentari e le materie prime venivano consegnati alle città dai contadini stessi (prima di tutto nell'Italia centrale e settentrionale e talvolta nell'Italia meridionale (ma non dai rappresentanti del signore e dai mercanti), i contadini hanno avuto la possibilità reale di vendere nella città il sovrappiù loro proprio (anzi non soltanto il sovrappiù) (55). Nei documenti dell'Italia meridionale noi anche incontriamo

(55) KOTELNIKOVA L. A., Mondo contadino e città, cit., pp. 49, 61-64, 82-84, 101: il grano e altri prodotti alimentari consegnavano come i contadini anche i comuni rurali.

⁽⁵⁴⁾ VIOLANTE C., La società milanese, cit., c. II-IV; KOTELNIKOVA L. A., Mondo contadino e città, cit., pp. 56-61, 87-92, 98-102, 198-199; IDEM, Italianskii gorod..., cit., pp. 110-115; CAGGESE R., La repubblica di Siena e il suo contado nel secolo XIII, «Bollettino senese di storia patria», 1906, pp. 9-12, 37-38 ecc.; CRISTIANI E., Nobiltà e popolo nel comune di Pisa dalle origini del Podestatario alla signoria dei Donoratico, Napoli, 1962; ROMEO R., Il comune rurale di Origgio nel secolo XIII..., pp. 52-58; Moneta e scambi nell'alto Medioevo, Spoleto, 1961, pp. 86, 155-161; Jones Ph. J., An Italian Estate, 900-1200, «English Historical Review», vol. VII, 1954, n. 1, pp. 27-38, 31; CHITTOLINI G., I beni terrieri del Capitolo della Cattedrale di Cremona, «Nuova Rivista Storica», fasc. III-IV, 1965, pp. 236-237; Abramson M. L., Vlijanie torgovli na formirovanje feodalnjch otnoscenii..., cit., pp. 161-165.

molti esempi del commercio contadino nei mercati locali, nei villaggi e talora nei mercati di castra e di città (56). In tal modo non è possibile credere che l'azienda contadina fosse separata dal mercato, benché dominasse la rendita in natura. Del resto è vero che soprattutto e direttamente l'azienda signorile (ma non l'azienda contadina) era collegata col mercato (57). La produzione dei prodotti per la vendita è il tratto caratteristico anche per la signoria dell'Italia meridionale, nella quale nei secoli X-XIII sono dominati i canoni in natura. Però i compratori del grano qui erano non le città locali (esse erano spesso intermediarie in questo commercio per consegnare le merci al mercato esterno) ma le città dell'Italia settentrionale e centrale e anche la Dalmazia, la Provenza, Bisanzio, la Spagna, la Siria, l'Egitto, Cipro.

Grado a grado le città dell'Italia meridionale furono respinte dal commercio estero e quelle funzioni passarono ai mercanti di Venezia, di Genova, di Pisa. I venditori di prodotti all'ingrosso dell'azienda erano prima di tutto i feudatari ecclesiastici e talora laici (58).

Lo sviluppo considerevole delle arti nelle molte città italiane limitò le necessità della signoria rurale nello sviluppo dell'artigianato nella curtis, perché era possibile comprare nella città vicina oppure nel borgo o castello, dove molti feudatari avevano le loro case, botteghe e fondaci. Evidentemente perciò noi non incontriamo molti artigiani nei polittici e negli inventari dei terreni dei signori feudatari fondiari. Ad esempio nel polittico del monastero di S. Giulia di Brescia vi sono abbastanza pochi dati di artigiani-contadini dipendenti e dell'artigianato della lana ginekeya nello stesso monastero.

Più spesso abbiamo testimonianze di altra natura: nelle città come proprietari e possessori-concessionari non raramente incontriamo non soltanto i mercanti e i grandi artigiani ma i cittadini ordinari che possedevano appezzamenti frequentemente piccoli dove essi piantavano orto e vigna. Questa era un'attività integrativa del loro mestiere principale. Poiché la misura di quei lotti era talvolta piccolissima, il censo da questi pagato era una parte del reddito dell'arte, benché fosse riscosso per la terra in concessione. Concessioni simili erano soprattutto numerose in Firenze nei secoli XI-XII. Ma anche

⁽⁵⁶⁾ Abramson M. L., Vlijanie torgovli, cit., pp. 172-175.

⁽⁵⁷⁾ KOTELNIKOVA L. A., Mondo contadino, cit., pp. 109-110, 404-405. Vedi anche nota 54.

⁽⁵⁸⁾ ABRAMSON M. L., Vlijanie torgovli..., cit., pp. 156-178; IDEM, Jujnaja Italia, cit., pp. 177, 194-196.

nelle carte lucchesi noi vediamo i livellari-fabbri, tintori, pellicciai, legnaiuoli. Nello statuto della città di Siena dell'anno 1262 c'è un permesso speciale per gli abitanti della città che avevano i terreni nel contado a restarvi per la vendemmia (59).

La specificità dello sviluppo del feudalesimo in Italia era data, da una parte, dall'esistenza di uno strato abbastanza largo dei livellari, che avevano in più alto grado la libertà personale tra i contadini dipendenti, e anche dalla sopravvivenza dei piccoli proprietari liberi accanto allo strato dei contadini molto limitati nelle loro possibilità e diritti personali e reali e giuridicamente legati alla terra.

Come spiegare l'esistenza contemporanea di questi due strati popolari tra i contadini dipendenti?

Massari, coloni, manentes, ascriptizi, nei secoli X-XIII, non erano uno strato nuovo. Essi erano eredi e discendenti di coloni romani e, parzialmente, di servi massari longobardi e anche di aldi e di affrancati che si erano fusi con parte dei proprietari liberi impoveriti romani e longobardi.

I diritti reali e la libertà personale di una parte dei coloni aumentò nei secoli X-XIII; essi potevano essere presi come testimoni in giudizio: talvolta avevano possibilità di lasciare i loro terreni e trasferirsi nella città. In tal modo l'iscrizione alla terra cominciava a cedere il passo ad un'altra dipendenza, che era nessa in meno grado con costrizione diretta. I tributi dei coloni erano di solito simili ai tributi di altri contadini dipendenti, ma più pesanti. Però per la maggior parte dei coloni nei secoli XII-XIII restava caratteristica fondamentale la soggezione alla terra e quasi l'assenza di dispotre di sé; si aveva anche la vendita, la donazione e anche il pegno di coloni insieme con i loro lotti perché questi coloni erano considerati come persone non libere. L'iscrizione dei coloni al loro lotto noi la incontriamo nei documenti dei secoli XII-XIII (sebbene praticamente questo fenomeno avesse luogo pure nell'alto Medioevo). Adesso, quello era collegato evidentemente con la ricezione del diritto romano, rinato nelle condizioni nuove (60).

Le deliberazioni delle città nell'Italia centrale e settentrionale

⁽⁵⁹⁾ KOTELNIKOVA L. A., Mondo contadino, cit., pp. 256-257.

(60) KOTELNIKOVA L. A., Mondo contadino, cit., pp. 170-174; ABRAMSON M. L., Polojenie krestjanstva i krestjanskie dvijenija v Iujnoi Italii v XII-XIII viekach (La condizione dei contadini e i movimenti contadini nell'Italia meridionale nei secoli XII-XIII), SV, III, 1954, pp. 51-54.

nei secoli XII-XIII spesso confermarono i diritti dei signori per far tornare indietro i coloni fuggitivi. I coloni fuggitivi potevano diventare cittadini soltanto dopo la loro permanenza nella città nel corso di 5-10 anni e alle condizioni stabilite; se questi coloni abitavano prima non nel distretto di questa città ma in un altro, essi potevano essere considerati come cittadini a condizioni più miti (61).

Nell'Italia meridionale la soggezzione alla terra dei servi-contadini dipendenti che erano simili ai coloni (servi, servi glebae, adscriptitii) cominciato dappertutto nell'epoca del governo dei Normanni. In conformità delle leggi di Guillielmo II i servi fuggitivi dovevano essere restituiti immediatamente al signore oppure ai funzionari del re. Quella legge fu inclusa nella Costituzione di Melfi e fu confermata dal governo angioino. Le persone nominate specialmente dovevano ritrovate e restituire per forza i servi fuggiti dai terreni demaniali del re e dalle proprietà dei feudatari laici ed ecclesiastici (62).

I servi erano lo strato nella condizione più umile a paragone degli altri gruppi di contadini dipendenti. Il signore poteva disporre liberamente della loro persona e anche del loro peculio; e venderli, cambiarli, regalarli, costringerli con pena corporale e anche per giudizio. Si vede che per condizione sociale e giuridica i servi restavano vicini ai servi antichi.

Tra i servi nei secoli X-XIII è possibile distinguere due categorie: i contadini dipendenti che si avvicinavano per condizione ai coloni ascritti alla terra (e parzialmente si riunivano con quelli) e i famuli, servi domestici che appartenevano ai signori rurali e ai signori cittadini. Le fonti del servaggio erano l'eredità dello stato servile del padre o della madre, la prigione, l'asservimento. I liberi che hanno commesso delitti e non hanno potuto pagare le multe possono essere asserviti (63).

⁽⁶¹⁾ DAC, n. 8 (a. 1195); cfr. Formularium florentinum artis notariae (1226-1242), a cura di I. Masi, Firenze, 1946, pp. 48-49; RCI, vol. VI, n. 715 (a. 1112); Ibid., vol. XVIII, n. 1737 (a. 1195); Il costituito del comune di Siena dell'anno 1262, ed. da L. Zdekauer, Milano, 1897, D. IV, rubr. 47, 59, 62, 63; ZDEKAUER L., Il frammento degli ultimi due libri del più antico costituto senese (1262-1270) (Cost. Senese), Siena, 1894, dal «Bollettino Senese di Storia Patria», 1894, D. IV, rubr. 81; ASI, vol. XIX, 1897, p. 253; Frati L., Statuti di Bologna, f. 1, p. 481, L. VI, rubr. 20.

⁽⁶²⁾ ABRAMSON M. L., Jujnaija Italia, cit., pp. 152-153, 182-183, 191; IDEM, Polojenie krestjanstva i krestjanskie dvijenija, cit., pp. 51-54.

⁽⁶³⁾ KOTELNIKOVA L. A., Mondo contadino, cit., pp. 153-159; RAINERIUS DE PERUSIC, Ars notariae Bononii, Bononiae, 1890, parte I, rubr. 107-108. DI, vol. XI,

Fra i contadini dipendenti dell'Italia centrale e settentrionale nei secoli X-XIII una gran parte erano i livellari, enfiteuti e altri concessionari ereditari (in condizioni molto simili). La specificità del loro stato sociale e giuridico era costituita dai diritti più larghi e dalle possibilità reali di disporre delle loro concessioni: i livellari potevano vendere, donare, affittare, concedere, conservando il diritto di prelazione del proprietatio, ma talvolta non comunicandogli la notizia della vendita. Perciò non a caso si aveva il pagamento più alto per ricevere la concessione che era qualche volta più alta del censo: qui ha avuto luogo in effetti la vendita del livello (in alcune carte, atti notarili e anche statuti cittadini del secolo XIII, la concessione in livello direttamente si indica come vendita). La considerazione della concessione come proprietà risulta anche quando il livellario vuol restituire la concessione al proprietario. In questo caso egli riceveva un compenso dal proprietario uguale al prezzo del lotto cioè come se egli fosse il proprietario di questo appezzamento.

Il censo, in denari o in natura, dei livellari e di altri concessionari ereditari era sempre fisso: nei secoli XII-XIII, grado a grado, la gran parte dei concessionari presero a versare un canone in natura. Oltre il censo, i livellari e altri concessionari ereditari erano tenuti all'obbligo del trasporto, al ricevimento del messo del signore o del signore stesso; talvolta essi erano soggetti al giudizio del signore (ma spesso i livellari andavano alle curie cittadine), talvolta dovevano pagare herbaticum, pascioraticum (gli ultimi tributi raramente vengono notati nelle carte, evidentemente, perciò, erano abituali). Ma benché per i loro diritti sull'appezzamento i livellari fossero abbastanza vicini ai proprietari, non erano proprietari veri e propri. Dai proprietari li distingueva un limite notevole. Non per caso continuava a vivere la procedura del riscatto della concessione in proprietà. Inoltre in alcune carte c'è una riserva speciale che conserva la proprietà al signore. Negli statuti cittadini di Siena e Volterra si considerano i casi in cui il livellario o l'enfiteuta ha terreni in concessione da più di 30 anni. Ma questi concessionari, malgrado ciò, non dovevano essere considerati proprietari, sebbene, in conformità col diritto tardo romano, il possessore che ha beni da più di 30 anni

n. 263 (a. 1086); n. 293 (a. 1100); RCI, vol. V, n. 736 (a. 1112); RCI, vol. IV, n. 19 (a. 1021); Liber Paradisus con le riformagioni e con gli atti connessi, a cura di F. S. Gatta e G. Plessi, Bologna, 1956, pp. 73, 103, 120-121, 125-126.

sia considerato proprietario. La cosa principale è questa: il canone in denaro o in natura (sebbene abbastanza piccolo), l'obbligo del trasporto o albergo per il messo del signore oppure il signore stesso, la soggezione al giudizio del signore, tutti questi tributi erano come manifestazione della dipendenza signorile e feudale del concessionario dal signore-proprietario. Quella dipendenza feudale poteva avere forme diverse; la dipendenza del livellario era prima di tutto economica e abbastanza poco personale, non economica (64).

Dunque, secondo la mia opinione, non è abbastanza giusta l'interpretazione del livellario come di una persona libera da qualunque dipendenza signorile o feudale (65).

Le condizioni giuridiche del contratto di livello e degli altri contratti perpetui conclusi tra persone di diversi strati sociali sono abbastanza spesso simili (distribuzione degli appezzamenti, multe, talora il relativamente piccolo censo in denaro).

Ma l'essenza di quei contratti non era uguale per le conseguenze per i livellari contadini e per i livellari signori ecclesiastici e laici. La sottomissione del livellario-feudatario, la concessione del quale, in verità, è un feudo oppure il beneficio. Gli oggetti di locazione, di regola, sono dei grandi complessi fondiari, con i contadini che li lavorano, massari e servi, con le case padronali, le corti e con le terre saliche, le decime, le chiese, i castelli o parti di essi. Il censo è esiguo (assolutamente incomparabile al valore reale degli oggetti concessi), le multe per inadempienze contrattuali abbastanza piccole (in questo caso anche per la rovina dei beni immobili dati in concessione) servono solo da copertura simbolica di una alienazione di fatto di questi oggetti a vantaggio del livellario-feudatario. Al tempo stesso, anche i diritti di uso contemplati nel contratto sono più vicini ai diritti di proprietà eminente, e la maggior parte della rendita ricavata dai conduttori diretti arriva proprio al signore diretto e non a quello eminente. Le condizioni del livellario-signore sono

⁽⁶⁴⁾ KOTELNIKOVA L. A., Mondo contadino, cit., pp. 248-254, 266-275; ZDEKAUER L., Costituto del Placito del Comune di Siena ora per la prima volta pubblicato, Siena, 1890, p. 1, rubr. XXXVII; Statuti di Volterra (1210-1224), a cura di E. Fiumi, Siena, 1951, cod. 2 (a. 224), rubr. 43; cod. 1 (a. 1210-1222), rubr. 76; cfr. SANDRI G., Gli statuti veronesi del 1276, Venezia, 1940, L. VI, rubr. 152.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. la recensione di C. G. Mor in « Rivista di storia del diritto italiano », vol. XL-XLI, 1967-1968, Bollettino bibliografico, pp. 53-54; ma il punto di vista contrario vedi Kotelnikova L. A., Mondo contadino, cit., pp. 346-347; Romeo R., Il comune rurale di Origgio nel secolo XIII, Assisi, 1970, pp. 47-52.

diverse in modo qualitativo dalla dipendenza del contadino-livellario. Questo consegna al signore i tributi (non simbolici ma reali, di solito considerando che il lotto in concessione non è grande). Oltre a ciò, i diritti dei livellari-contadini non erano uguali per tutti i concessionari. La parte di questi (probabilmente ex coloni, ex massari che hanno concluso adesso il contratto di livello) non ha il diritto e la licenza di alienare il suo appezzamento e di concederlo in subconcessione. Una multa abbastanza alta dovevano pagare i livellari del contado di Firenze se volevano lasciare i loro lotti che si trovavano vicino alle mura della città. Nel contado di Pistoia il signore poteva togliere al livellario che non aveva adempito le condizioni del contratto il suo lotto. Talora i canoni livellari e altre obbligazioni di quelli erano abbastanza pesanti (66).

Il contratto livellario dei secoli X-XIII nell'Italia centrale e settentrionale si distingueva in modo notevole dai contratti dei secoli VIII-IX, che non di rado hanno avuto come conseguenza per i contadini liberi impoveriti la costrizione alla dura dipendenza personale dal signore-proprietario della terra. Tali livellari sono stati avvicinati ai coloni e massari e si nominavano come coloni e massari.

Nei secoli X-XIII nella stipulazione del contratto è esclusa, come regola, tale conseguenza. Invece i coloni e i massari tentavano di ottenere l'indipendenza personale e diritti abbastanza larghi sul terreno attraverso la conclusione del contratto di livello.

Tutto questo era in stretta relazione con il mutamento delle condizioni economico-sociali generali. Lo sviluppo crescente di centinaia di città, il progresso dell'agricoltura, la nascita e la diffusione di centinaia di comuni rurali, la perdita del potere politico di molti signori feudali, i cambiamenti essenziali della struttura della proprietà feudale, tutti questi fenomeni non potevano non influire sulle forme di dipendenza contadina. La forma più comune di dipendenza dei contadini diventano il contratto di livello e altri contratti ereditari, che sono meno costrittivi per la libertà personale del contadino e contemporaneamente concedono possibilità più grandi (a paragone di altri tipi di contratti di contadini dipendenti) per la loro disposizione del lotto, per la loro attività economica.

Però nella realtà non per tutti potevano essere realizzate le stesse possibilità. Le testimonianze sulla disuguaglianza abbastanza

⁽⁶⁶⁾ KOTELNIKOVA L. A., Mondo contadino, cit., pp. 247-276.

notevole tra i contadini, compresi livellari-contadini, non mancano.

Il contratto di livello nei secoli X-XI nell'Italia meridionale era molto vicino per la sua essenza al contratto livellare nel Nord e nel Centro: l'indipendenza personale del contadino abbastanza poco limitata (oppure non limitata), il censo (in denari ma più spesso in natura), l'obbligo del trasporto (la corvée aveva luogo soltanto nel secolo XI e non frequentemente) l'albergaria e di nuovo soltanto nel secolo XI alcuni altri obblighi. Però se per l'Italia centrale e settentrionale il contratto di questo tipo era la « seconda fase » del contratto di livello (dopo i contratti di livellari-coloni nei secoli VIII-IX) qui, in Italia meridionale la « prima fase » non è esistita. Dalla metà del secolo XI là si comincia la trasformazione dei contratti livellari in contratti per l'entrata del contadino sotto la dipendenza personale e feudale con molte obbligazioni: aumentava la quantità del canone (fino alla metà del raccolto), si richiedeva la corvée, era limitata la disponibilità del lotto ed era vietato lasciarlo e più tardi anzi il contadino è diventato ascritto alla terra. Ma malgrado ciò, nel secolo XIII nell'Italia meridionale si è conservato lo strato dei contadini allodieri-liberi (67).

I piccoli proprietari liberi costituivano anche una parte abbastanza considerevole tra gli altri strati dei contadini dell'Italia centrale e settentrionale nei secoli X-XIII, benché non sia possibile stabilire alcuna proporzione tra loro e altri gruppi concessionari dipendenti. In centinaia di carte fondiarie i piccoli proprietari vendono, comprano, cambiano, donano, concedono in prestito o in concessione i lotti terrieri abbastanza piccoli, che sono come loro proprietà individuale privata. Essi sono soci dei comuni rurali e godono tutti i diritti di quelli. Capitoli speciali degli statuti cittadini sono dedicati alle condizioni del loro trasferimento nella città. L'obbligazione principale dei piccoli liberi proprietari è di pagare l'imposta per « fuoco » o per « libra » alla città o al comune rurale e ci sono anche altre imposte ordinarie e straordinarie. Questi piccoli proprietari erano gli ereditari dei possessori romani e anche degli arimanni longobardi. Lo strato dei piccoli proprietari liberi non era uguale nelle sue condizioni economiche: le persone impoverite che avevano perduto i loro appezzamenti e la loro indipendenza personale diventavano subordinati ai

⁽⁶⁷⁾ ABRAMSON M. L., Oroli arendnych otnoscenii v sozialno-ekonomiceskom rasvitii Jujnoi Italii (IX-XI vv) (Dell'importanza dei rapporti dell'affitto nello sviluppo economico-sociale dell'Italia meridionale nei secoli IX-XI), « Is istorii trudjascichsja mass Italii », cit.; IDEM, Jujnaja Italia, cit., pp. 183-185.

signori feudali; ma in questo strato sono entrati altri: i servi e i coloni affrancati che hanno riscattato i loro lotti dai feudatari e i livellari che hanno trasformato in proprietà le loro concessioni anteriori oppure altri appezzamenti senza alcuna obbligazione feudale.

Certamente quella libertà non è una libertà nel senso della società borghese, perché questi proprietari abitavano nell'ambiente dell'Italia feudale ed erano dipendenti dalle città-stato o dai comuni rurali.

L'esistenza di uno strato di piccoli proprietari liberi in quantità abbastanza notevole era collegata con il ruolo importante delle città nella loro fioritura in tutta la vita del paese. I legami continui di molte aziende contadine col mercato agevolavano l'intensificazione delle operazioni mercantili-monetarie anche tra i contadini, condizionavano la nascita di nuovi focolai di proprietà contadina, prima di tutto per i contadini più agiati. Una gran parte dei piccoli proprietari erano contemporaneamente artigiani e mercanti, funzionari cittadini, medici, scrittori, ecc. che avevano piccoli appezzamenti nella città e nel contado. Il loro stato di libertà è condizionato in modo notevole dal loro stato sociale nella città. I loro terreni nelle città e nei sobborghi sono di solito orto, vigna, oliveto, e più raramente terra arabile. Sulle loro terre possono lavorare anche 1-3 concessionari oppure salariati. La formazione e la diffusione dei comuni rurali. erano una delle cause principali dell'esistenza dei piccoli proprietari liberi. Nel processo della lotta per il comune molti contadini prima dipendenti diventarono piccoli proprietari liberi.

L'esistenza tra i contadini italiani nei secoli X-XIII di una gran quantità di livellari e di concessionari ereditari che erano in gran parte personalmente indipendenti come i piccoli proprietari liberi sono la testimonianza di una peculiarità della feudalizzazione della società italiana. Quale era la sostanza di questo fenomeno? Quale il ritardo a paragone di altri paesi europei?

Secondo me la conservazione della piccola proprietà e le formenon rigorose e dure della dipendenza dei contadini nell'ambito dello sviluppo notevole della città e dei rapporti mercantili-monetari hannofavorito il progresso dell'azienda contadina e la sua intensificazione. Perciò l'entrata dei contadini nella società feudale e nel sistema della. signoria rurale in Italia fu meno dolorosa che in alcuni altri paesi europei.

Nei secoli X-XI e soprattutto nei secoli XII-XIII la differenzia-

zione economica tra i contadini aumentò. Queste si manifestò non solamente con l'ineguaglianza della grandezza degli appezzamenti dei contadini (dalle carte fondiarie non sempre è possibile conoscere, la dimensione precisa di tutto il lotto che apparteneva al contadino perché il concessionario poteva avere anche altri terreni non menzionati nella carta). Più significativa era l'ineguaglianza nell'imposta dei terreni = concessioni dei contadini dipendenti.

Noi vediamo dalle carte fondiarie lucchesi dei secoli XI-XIV che l'ammontare della rendita calcolata sulla coltra (coltra = 1 moggio) oscillava da 1 fino a 20 e più staia. È naturale che esercitavano un'influenza la differente posizione dei terreni, la qualità del suolo, ecc. Almeno risulta che certa parte dei contadini subiva la gravezza delle imposte che sono cresciute nel secolo XIV a paragone del secolo XI (68). La differenziazione economica tra i contadini è chiara dagli statuti dei comuni rurali. Nello statuto di Anghiari (inizio del secolo XIII) noi incontriamo tre categorie di abitanti del comune: maiores, mediocres et minores; i maiores erano milites e iudices, ma una buona parte di abitanti del comune erano mediocres (evidentemente piccoli proprietari, concessionari e fittavoli), minores erano i lavoratori salariati. Ma se per i maiores grande importanza aveva il loro servizio e lo stato sociale, i minores erano una categoria economica. Alcuni abitanti del comune di Anghiari erano tanto impoveriti che non potevano pagare la multa di 10 soldi. Per il pagamento dei debiti essi erano costretti a rinunciare non soltanto ai loro lotti ma anche alle case e ai beni mobili: fino al letto e al vestito (69). Fra i massari del comune di Montepulciano alla fine del secolo XII (a. 1195) si differenziano: da un lato le persone che hanno il bestiame (i buoi) e pagano al Vescovo di Chiusi 1 staio di grano e dall'altro lato le persone che non hanno il bestiame e sono salariati (70). Simile divisione degli abitanti dei comuni che avevano o non avevano il bestiame c'era nei comuni rurali di Tortona (71), in Romagna, nelle Marche (72) e in molte altre regioni. Gli statuti di Siena e dei

⁽⁶⁸⁾ Kotelnikova L. A., Mondo contadino, cit., pp. 45-49.

⁽⁶⁹⁾ Statuti del comune di Anghiari nel sec. XIII (ASI, V, ser. IV, 1880), rubr. 24, 68-70, 71, 80. (70) DI, vol. XIV, n. 415.

⁽⁷¹⁾ Bibliotheca della società storica subalpina, vol. XXXI, pp. 16-17, n. 12 (a. 1192).

⁽⁷²⁾ Monumenti Ravennati de' secoli di mezzo, per la maggior parte inediti, a cura di M. Fantuzzi, Venezia, 1803, vol. IV, n. 70 (a. 1177).

comuni rurali del distretto (seconda metà del secolo XIII) contengono dati sui differenti gruppi economici tra i contadini: i contadini poveri che non avevano un paio di buoi e lavoravano con la zappa non potevano essere fideiussori, non potevano comprare un panno abbastanza prezioso per la coperta del defunto (73). Una buona parte dei contadini erano rovinati dalle operazioni di credito e di usura sui loro lotti (propri o in concessione). Era abbastanza diffuso il prestito o la vendita della concessione, quando la vendita era prestito mascherato. Se i denari mutuati non erano restituiti in uno-tre anni, insieme con gli interessi talvolta fino al 60% del prezzo del lotto, l'appezzamento diventava proprietà del creditore che utilizzava anche il raccolto dei terreni nel tempo del prestito (74). L'insolvenza di alcuni contadini (compresi i livellari e altri concessionari ereditari) relativamente al censo era notevole (talora perfino per un periodo di 25-30 anni). I contadini insolventi spesso perdevano i loro lotti. È significativo l'elenco dei contadini insolventi nei comuni rurali del contado lucchese alla metà del sec. XIII e pure simili elenchi di insolventi si hanno per il contado fiorentino (75). Nello stesso tempo i contadini agiati possedevano 15 e più moggia di terra (non di rado situati in località lontane l'una dall'altra, e anche con 2-3 e più subconcessionari e lavoratori salariati (76).

Nel secolo XIV i contratti livellari e gli altri contratti perpetui divennero molto vicini ai contratti a termine (ad fictum o mezzadrili). Essi sono caratterizzati da una serie di restrizioni dei diritti sui beni e, talvolta, anche personali, che rafforzavano il potere di intervento del proprietario nella condizione agricola dell'azienda. Il concessionario senza il permesso del signore non può mutare alcuna cultura, apportare innovazioni nella lavorazione del podere, piantare alberi da frutta o vigneti o distruggerli. Talora il proprietario della terra partecipa alle spese sostenute per la lavorazione dell'appezzamento,

⁽⁷³⁾ Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV, a cura di F. Polidori, Bologna, 1863, vol. 1, Statuto di Montagutolo, rubr. 169, 175; ZDEKAUER L., Il frammento degli ultimi due libri del più antico costituto senese (1262-1270), estr. dal « Bollettino Senese di Storia Patria ». Siena. 1894. D. V. rubr. 3, 37, 63, 154.

dal « Bollettino Senese di Storia Patria », Siena, 1894, D. V, rubr. 3, 37, 63, 154.

(74) KOTELN KOVA L. A., Le operazioni di credito e di usura nei secoli XI-XIV e la loro importanza per i contadini italiani, « Rivista di storia dell'agricoltura », n. 1, 1973, pp. 49.

⁽⁷⁵⁾ KOTELNIKOVA L. A., Mondo contadino, cit., pp. 44, 47-48, 80-81, 104-108; CONTI E., La formazione della struttura agraria moderna nel contado fiorentino. Parte I, Roma, 1965, p. 298.

⁽⁷⁶⁾ Consigli del comune di Prato, p. 438, n. 375 (a. 1281).

e allora il contratto di livello assume dei caratteri molto vicini a quelli della mezzadria (77).

L'affitto e mezzadria si sono abbastanza diffusi dalla metà del secolo XIII ma prima di tutto nei secoli XIV-XV. Perciò in questo articolo ne dirò soltanto qualche parola. L'affitto a breve termine è per la sua essenza un contratto nel quale il carattere e le condizioni sono determinati da questa o quella congiuntura economica. Soprattutto in questo c'è differenza tra l'affitto e la concessione livellario. Il fittavolo di solito ha diritti limitati sulla terra ricevuta in affitto. Egli non può venderla, donarla, affittarla. Il mancato pagamento dell'affitto poteva comportare non soltanto sanzioni economiche ma anche l'imprigionamento dell'insolvente. Il proprietario aspirava a controllare regolarmente l'attività economica del fittavolo: nei contratti erano prescritte quali lavorazioni dovevano svolgere i fittavoli nel tempo della coltivazione e della raccolta. Al termine del contratto i fittavoli dovevano lasciare il fieno, il letame, la paglia ai loro successori. Senza permesso del proprietario i fittavoli non potevano vendere qualcosa della raccolta. Nell'affitto del secolo XIII c'erano talvolta obbligazioni che erano proprie della concessione di tipo feudale, cioè la corvée, i tributi suppletivi in natura, talora abbastanza notevoli, alcune limitazioni dell'indipendenza personale del fittavolo. I diritti personali e reali del fittavolo erano qualche volta più grandi e considerevoli di quelli del livellario (78).

Per quanto riguarda la mezzadria direi che talora nei contratti dalla metà del secolo XIII, ma prima di tutto nel secolo XIV hanno avuto luogo gli obblighi del carattere feudale (la corvée, i doni aggiuntivi, alcune restrizioni della persona del mezzadro) e anche o la concessione dal proprietario la metà del semine, del bestiame al mezzadro come prestito, che il conducente dovrebbe restituire o l'assenza dell'immissione del capitale di esercizio dalla parte del

⁽⁷⁷⁾ Statuto di Arezzo (a. 1327), a cura di G. Camerani Marri, Firenze, 1946 («Fonti di storia aretina»), L. 3, rubr. 27, 35, cfr. rubr. 26; Prunai M., Il livello nei documenti toscani dal secolo IX alla legislazione Leopoldina, Milano, 1970, Appendice, n. XXV (a. 1300).

⁽⁷⁸⁾ Kotelnikova L. A., Mondo contadino, cit. pp. 310-313; Zdekauer L., Statutum potestatis comunis Pistorii dell'anno 1296, Milano, 1888, L. III, rubr. 253; Storia della terra di S. Gimignano, scritta dal canonico L. Pecori, Firenze, 1853; Statuto di S. Gimignano (1255), L. III, rubr. 67; Rumohr K., Ursprung der Besitzlösigkeit der Colonen im neuren Toscana, Hamburg, 1930, s. 125-126, n. 292 (a. 1266); Ticciati L., Sulle condizioni dell'agricoltura del contado cortonese nel secolo III (ASI, X, ser. V, 1892), p. 275 (a. 1275).

proprietario, benché le condizioni di questo tipo sono soprattutto caratterizzate nel contratto mezzadrile del secolo XV (79).

Nel secolo XIII, ma prima di tutto nel XIV, nell'agricoltura italiana compaiono gli elementi del lavoro salariato. La maggior parte dei salariati erano affittuari (spesso presso vicini agiati) o conduttori impoveriti, perché questo lavoro era reddito supplementare. Comunque nella campagna apparvero anche lavoratori salariati senza terra, la cui esistenza era condizionata solo dal salario. Ma lo stipendio dei salariati era così piccolo, di solito, che non poteva garantire un minimo di sussistenza al lavoratore. Evidentemente nella maggioranza dei casi egli restava « salariato con appezzamento », ricordando, così, l'inglese cotter, anche se con differenze notevoli. Il lavoro salariato nel senso completo della parola nelle zone agricole italiane sta appena nascendo (80).

§ 4. L'affrancazione dei servi e dei coloni

Il secolo XIII nell'Italia fu il secolo dell'affrancazione dei servi e dei coloni. Quali furono i modi e i risultati di questa affrancazione? Molto diffusa è l'opinione per la quale l'elemento decisivo della liberazione furono le città. Certamente sarebbe sbagliato e ingiusto

(79) KOTELNIKOVA L. A., Mondo contadino, cit., pp. 300-305; IDEM, Le operazioni di credito e di usura, cit., pp. 6, 9; IDEM, La condizione economica dei mezzadri toscani nel secolo XV, «Bollettino storico pistoiese», a. 1974; IMBERCIADORI I., Mezzadria classica toscana, Siena, 1951, pp. 95-98, 97-104; IDEM, Agricoltura italiana dall'XI al XIV secolo, cit.; VIOLANTE C., Storia ed economia dell'Italia medioevale. (A proposito di un libro recente), «Rivista Storia Italiana», 1961, fasc. III, p. 520; Jones Ph. J., Per la storia agraria italiana nel Medioevo..., pp. 335-338; IDEM, From Manor zo Mezzadria: a Tuscan Case - Study in the Medieval Origins of Modern Agrarian Society, in «Florentine Studies. Politics and Society in Renaissance Florence», Ed. by Rubinstein N., London, 1968; BERLAN F., Statuti di Pistoia del secolo XII, Bologna, 1882, § 19 (a. 1117); St. S. Gimignano, cit., 1255, pp. 714-715, L. III, rubr. 55, 70; St. Anghiari, cit., rubr. 71; Statuto Viterbo, 255 (DI, vol. V), sect. IV, rubr. 129.

(80) IMBERCIADORI I., Mezzadria classica toscana, cit., pp. 102-104 (a. 1295); p. 97 (a. 1277); pp. 100-102 (a. 1282); pp. 112-115 (a. 1303); pp. 98-100 (a. 1280) e altri; TICCIATI L., op. cit., p. 274 (a. 1274); BERLAN F., Statuti di Pistoia, cit., pp. 10-11, rubr. 19 (a. 1117). Lo Zdekauer colloca questi statuti alla fine del XII-XIII sec. [Stat. Pistorii (a. 1296), § VI, XI]; St. S. Gimignano, cit., pp. 714-715, L. III, rubr. 55, 70; St. Anghiari, cit., rubr. 71; St. Viterbo, cit., (a. 1255), sect. IV, rubr. 129; Statuti di Bologna (1245-1267), p. 1, p. 104, n. 2 (a. 1250); KOTELNIKOVA L. A., Mondo contadino, cit., pp. 317-327.

diminuire il ruolo di alcune grandi città in questa azione. Nell'anno 1257 il comune di Bologna costrinse 406 feudatari a vendere al comune 5682 servi per una somma assai elevata, all'incirca, 50.000 lire (ma i beni di loro furono lasciati ai feudatari).

I servi affrancati di Bologna che vivevano nel distretto al tempo dell'edizione del « Liber Paradisus » vennero « iscritti » nei comuni rurali dove essi dovevano pagare le imposte a favore della città e adempire a tutti gli obblighi come altri « vicini » del comune rurale (« teneantur et debeant se facere scribi in fumantibus illius terre districtus Bononie ubi eis placuerit et cum ea terra, in qua se scribi fecerint, faciant publicas factiones, ut alii faciunt ») (81).

Negli anni 1282-1283 e 1304 il comune dichiara la liberazione anche di fideles, manentes, coloni e ascriptici, con i loro beni, pagando il riscatto di coloro, i quali non avevano bestiame da lavoro, cioè non possedevano niente (82).

Le deliberazioni del comune di Firenze (1289-1290) dichiararono l'affrancazione dalla dipendenza personale e dalla soggezione
alla terra (« iure colonarie et ascriptitie ») di coloni dipendenti dai
signori Ubaldini e da alcune altre famiglie nobili, le quali non si sottomettevano al potere della città (83). Il riscatto lo dovevano pagare
i coloni stessi. Queste deliberazioni non toccavano i coloni dipendenti dal comune o dai signori che riconoscevano l'autorità del
comune. Dunque l'affrancazione toccò non tutti i coloni del distretto.
E anche non si sa se molti di loro erano in grado di ottenerla in
realtà. Viene da pensare che non tutti, altrimenti a che sarebbe
servito ripetere una simile prescrizione negli statuti dell'inizio del
Trecento (1322-1325) e persino del Quattrocento (a. 1415)? (84).

⁽⁸¹⁾ Liber Paradisus, cit., pp. 5-6, 125-127 ecc. V. anche Kotelnikova L. A., Mondo contadino..., cit., pp. 161-170.

⁽⁸²⁾ VACCARI P., Le affrancazioni collettive dei servi della gleba, Milano, 1940, pp. 50-52; IDEM, L'affrancazione dei servi della gleba nell'Emilia e nella Toscana, Bologna, 1926, pp. 104-105.

^{(83) « ...} Decernentes etiam quod si aliquis non subiectus iurisdictioni Comunis Florentie, et qui non respondeat in civilibus criminalibus regimini fiorentino, vel non solvat libras et factiones comunis Florentie... »; VACCARI P., Le affrancazioni collettive, cit., p. 61; RUMOHR K., Ursprung der Besitzlösigkeit, cit., s. 102-103; Archivio di Stato di Firenze, Provvissioni, reg. II, 30 luglio 1289; 6 agosto 1289; 3 agosto 1290; 3 febbraio 1290.

⁽⁸⁴⁾ VACCARI P., L'affrancazione dei servi..., cit., pp. 113-114, 118-119, 178-179; Statuti della repubblica Fiorentina, ed. Caggese R., v. 1, Firenze, 1910, L. 1, rubr. 56; Statuta populi et communis Florentiae 1415, Bd. 1, Freiburg und Berlin, 1778, L. III, rubr. 90. ASF, Riform, Atti pubbl., 14 marzo 1308.

Nell'anno 1210 Assisi dichiarò l'affrancazione dei coloni per riscatto ma i loro appezzamenti furono lasciati ai feudatari. Nell'anno 1243 lo statuto della città di Vercelli creava la possibilità di affrancazione dopo 10 anni di abitazione in città, a condizione di lasciare il lotto di terra al signore. Lo statuto di Città di Castello prescrisse a ogni colono di pagare al signore per la liberazione 20 lire oppure, se il signore voleva, di lasciare a lui una metà dei beni. Negli statuti di Siena dell'anno 1262, di Reggio Emilia del 1242-1311, di Perugia del 1272 si contenevano le deliberazioni sull'affrancazione dei coloni del distretto di quelle città: questa poteva essere ottenuta soltanto dopo l'abitazione nella città per un periodo di 10 anni, se questi non fossero stati richiesti dal loro signore (85).

Gli atti dei comuni di Bologna e di Firenze ebbero grande importanza: per questi era affrancata una gran quantità di servi e di coloni.

Ma sarebbe non abbastanza giusto credere che quegli atti del comune di Firenze condussero alla liquidazione e all'abolizione della servitù della gleba nel distretto di Firenze. Come ho già detto, non tutti (e non molti evidentemente) i coloni poterono pagare il riscatto. Poi, non tutti i coloni vennero affrancati. I coloni dipendenti dai cittadini conservarono i loro status quo.

Questa posizione del comune di Firenze era non nuova, non esclusiva. È possibile confrontare le molte deliberazioni di curie cittadine della città di Firenze, di Lucca nei secoli XII-XIII, per le quali di solito erano soddisfatte le querele dei signori di coloni fuggitivi, che dovevano ritornare sulle loro terre. Deliberazioni che hanno limitato la possibilità di adesione dei coloni alla cittadinanza per 10 anni furono fatte (come già detto) nella città di Siena, di Perugia, di Reggio Emilia e di altri comuni. Più volentieri alla cittadinanza si ammettevano i coloni dei distretti forestieri, non del proprio. Oltre a ciò, per essere libero cittadino era necessario avere alcuni beni per costruire in città la propria casa oppure affittarla, pagare una tassa di entrata e poi pagare molte imposte. Le persone impoverite che non avevano la possibilità di comprare la casa (erano stabilite anche le grandezze di quella casa) e anche un lotto di terra in città erano costrette a lasciare la città e a ritornare nel contado

⁽⁸⁵⁾ VACCARI P., L'affrancazione dei servi..., cit., pp. 122-123, 183; IDEM, Le affrancazioni collettive..., cit., pp. 59-66, 102-109.

(confrontare lo statuto di Lucca dell'anno 1232) (86). Per i servi trasferirsi in città era più difficile e non credo che fosse possibile spesso. A Pistoia, a Parma, a Siena il servo non era affrancato, se anche ha abitato nella città più di 10 anni. Il signore poteva sempre costringerlo a ritornare, e il comune cittadino appoggiasse questa richiesta (87). Perciò la formula: « Stadtluft macht frei » può essere applicata alle città italiane con molte limitazioni.

L'affrancazione dei servi e dei coloni poté avvenire in altro modo, in particolare come risultato di atti individuali di questo o quel signore feudale. Per diventare completamente liberi i servi, come nei tempi dei longobardi, dovevano essere proclamati « cives romani », « fulfree et haamund » portati dal sacerdote intorno all'altare, messi in libertà nel quadrivio. Spesso i servi erano obbligati a pagare un'alta somma di denaro per la propria emancipazione. Ma in realtà essi di solito diventavano coloni oppure più raramente concessionari ereditari oppure andavano nelle città (88).

Anche i modi dell'affrancazione dei coloni erano differenti. Dalla fine del secolo XII più numerosi diventarono gli atti individuali per i quali i coloni (come regola, per il « riscatto ») erano emancipati dalla soggezione alla terra e da alcuni altri obblighi connessi con la loro dipendenza personale.

(86) ZDEKAUER L., Il costituto del comune di Siena dell'anno 1262, D. IV, rubr. 65, 42 e altri; DAC, pp. 224-225, n. 4 (a. 1183); p. 227, n. 8 (a. 1195); p. 204 (a. 1210); p. 508 (a. 1220); DAC, App., pp. 399-400, n. 192 (a. 1255); p. 403, n. 197 (a. 1255); RCI, vol. XVIII, n. 1787 (a. 1195); RUMOHR K., Über die Besitzlösigkeit..., pp. 31-37; KOTELNIKOVA L. A., Peresselenje v gorod svobodnych krestjan (po materialam Srdnej Italii XII-XIV viekov) [Il trasferimento nella città dei contadini liberi (sui documenti dell'Italia centrale dei secoli XII-XIV)], SV, 32, pp. 146-154.

(87) ZDEKAUER L., Il costituto del comune di Siena dell'anno 1262, cit., D. IV, rubr. 47; Statuta communis Parmae 1255, Parmae, 1756, 1, rubr. 628; ZDEKAUER L., Statutum potestatits communis Pistorii dell'anno 1296, Milano, 1888, L. IV, rubr. 43.

(88) Kotelnikova L. A., Mondo contadino, cit., pp. 159-161; D'Amia A., Schiavitù romana e servitù medievale. Contribuito di studi e documenti, Milano, 1931, App., pp. 228-229, n. 12 (a. 1172); Le carte del monasterio di S. Maria di Montepiano, a cura di R. Piattoli, Roma, 1942 (RCI, vol. 30), n. 47 (a. 1130): « de illis homines qui circa sanctum altare ducti fiunt liberi et opsoluti esse debent... sicut alii liberi vel libere quia a dominis suis in gaidam et in gislum seu et in gairethinx et in quartu manu vel thingati fiunt ». Formularium florentinum actis notarii, cit., pp. 10-11: « misit ipsum in manu presbiteri... ut ducat ipsum circa sacra sanctum altare... ubi dicitur quod sacerdos ecclesiastica celebrat offitia, sicque ab eo in quarta manu tradidit et per quadruvium missi, liberi, absoluti et ingenui ». Cfr. RCI, vol. VIII, n. 236 (a. 1168); Bizzarri D., Imbreviature notarili. Liber imbreviaturarum. Appulliesis notarii communis Senarum 1221-1223, vol. 1, Torino, 1934, pp. 163-164, n. 403 (a. 1222): i servi si chiamano « liberi et cives Romani ».

Il loro appezzamento era riscattato oppure diventava ereditario con condizioni simili alla concessione livellaria con canoni determinati. Talvolta il colono non poteva pagare il riscatto e perdeva tutti i suoi diritti sul lotto (89). Come già detto, uno dei modi di emancipazione dei coloni era la stipulazione del contratto livellare (ma con limitazioni nella disponibilità del lotto) (90). I coloni potevano essere affrancati anche come risultato della conclusione di un accordo tra le comunità contadine e il signore.

Nell'anno 1207 i grandi feudatari Iignosi manifestarono « equitas, iustitia et libertas » verso gli abitanti della rocca di Tintinnano. Tutti i precedenti tributi dei conduttori vennero cambiati in un censo fisso.

Nell'anno 1202 il comune di Vercelli confermò le libertà dei comuni rurali del distretto (compresa la libertà personale degli abitanti di questi comuni come « cives romani ». I feudatari rinunciarono alla taglia arbitraria degli abitanti. Nell'anno 1273 gli abitanti di Vicovaro ricevettero la libertà e l'immunità come risultato dell'accordo con i feudatari. Nell'anno 1266 i canonici di San Martino di Lucca confermarono al comune di Gualdo la libertà per il riscatto di loro diritti « reales et personales » (91).

Infine molti coloni lasciavano i loro lotti e i loro signori e si

(89) VACCARI P., L'affrancazione dei servi della gleba, cit., pp. 195-196, 196-198, 198-199, 202-205, ecc.; RCI, vol. 1, n. 1472 (a. 1182); BIZZARRI D., Imbreviature notarili, cit., vol. II, n. 37 (a. 1227); n. 39 (a. 1227); n. 114 (a. 1227); n. 277 (a. 1228);

Kotelnikova L. A., Mondo contadino, cit., pp. 179-186.

(90) Abbastanza spesso concludevano i contratti di livello i massari (cioè gli stessi coloni) nel circondario di Lucca nei secoli XI-XII (vedi, per esempio, Degli Azzi R., Archivio di Stato in Lucca. Regesti, vol. 1, Pergamene del diplomatico, vol. 1, p. 1, Lucca, 1903, n. 48 (a. 1018); n. 74 (a. 1031); n. 226 (a. 1071); n. 227 (a. 1071); nn. 248-252 (a. 1075) n. 261 (a. 1076); RCI, vol. VI, n. 181 (a. 1041); n. 320 (a. 1065); n. 479 (a. 1084): tre fratelli (« massari ibidem residentes ») ricevono in livello ½ manso a Tempagnano. È interessante che l'altra metà del manso è detenuta prima dai fratelli in locazione a livello dalla stessa chiesa vescovile di S. Martino. Cfr. anche nn. 585-588 (sec. metà dell'XI secolo): i massari o i loro parenti e eredi concludono contratti livellari con la stessa chiesa di S. Martino. Il censo sale un po' c probabilmente viene considerato come un « prezzo aggiunto » per le migliori condizioni di locazione. Molte carte di simile tipo ci sono anche nei documenti dei distretti di Volterra, di Siena, di Pistoia, di Firenze. Più dettagliatamente v. Kotelnikova L. A., Mondo contadino, cit., pp. 254-255, soprattutto nota 74. V. anche Violante C., La società milanese nell'età precomunale, Bari, 1974, p. 79; Conti E., La formazione della struttura agraria moderna nel contado fiorentino, Roma, 1965, vol. 1, pp. 177-178. Cfr. anche Carte parmensi, vol. 1, n. 28 (a. 923) e altri. (91) Vaccari P., Le affrancazioni collettive, cit., pp. 121-122, 127-129.

trasferivano nelle città malgrado le deliberazioni di queste e le loro limitazioni (92).

Le vie della evoluzione dei contadini dipendenti nell'Italia meridionale nella condizione di decadenza delle città e della monarchia centralizzata era invece diversa. I re normanni dichiararono (e lo fecero in realtà) la soggezione alla terra dei servi e di altri contadini dipendenti. Le condizioni dei livellari dalla metà del secolo XI cominciarono a essere peggiori e nel secolo XIII i livellari nella maggioranza si congiungevano ad altri contadini dipendenti che erano obbligati a molti tributi reali e personali e ascritti alla terra.

§ 5. I mutamenti nelle possessioni della proprietà fondiaria e la loro conseguenza per la politica delle città rispetto ai contadini

Dunque nell'Italia centrale e settentrionale la città ha predominato sulla campagna non soltanto economicamente, cambiando la struttura della proprietà terriera, la rendita, le condizioni delle concessioni contadine ma, presto, politicamente con la sottomissione non soltanto del contado ma anche del distretto per una estensione di diecine e centinaia di chilometri. Perciò esse potevano realizzare la loro politica con la forza delle leggi e con l'aiuto di un grande apparato di funzionari, di cittadini.

Per la non esistenza nell'Italia centrale e settentrionale di uno stato centralizzato, queste funzioni furono realizzate da ogni comunecittà (93). Tutto questo condizionò la grande influenza della città sulla campagna nella loro attività concreta. Come risultato delle vendite, delle donazioni e anche operazioni di credito e di usura, la gran parte dei terreni feudatari (talvolta, i castra interi con i contadini dipendenti) del distretto diventò proprietà del comune cittadino, quale signore collettivo. In luogo di tributi signorili anteriori, i contadini dovevano pagare le imposte alla città « per libra » oppure « per fuoco », in contanti, ma, nel secolo XIII, più spesso in natura.

(92) Luzzatto G., L'inurbamento delle popolazioni rurali in Italia nel sec. XII e XIII, in Dai servi della gleba agli albori del capitalismo, cit., pp. 409-432.

⁽⁹³⁾ Dettagliatamente questo apparato della soggezione dalla città del distretto in Italia nord-orientale è analizzato nell'articolo di Samarkin V. V., Podèinenie derevni gorodu v severo-vostočnoj Italii XIII-v. (La sottomissione della campagna alla città nell'Italia nord-orientale nel sec. XIII), in «Vestnik M.G.U.» (1965), n. 3.

La nuova sottomissione al comune cittadino non soppresse la dipendenza di carattere feudale dei contadini, ma il carattere di questa dipendenza mutò essenzialmente. Uno dei tratti importanti di questa diventa non raramente lo stato economico del contadino (ad esempio, per l'imposta per libra) (94). Le particolarità della politica contadina della città erano in stretta relazione con l'essenza sociale degli strati governativi del comune cittadino. La vittoria del comune sui feudatari, il trionfo della politica antimagnatizia, come risultato della quale molte famiglie nobili si erano trasferite nella città (dove esse di nuovo avevano costruito le case-torri) non ha significato la fine della lotta ma soltanto il suo trasferimento nella città. Dopo la lotta accanita nel contado di Lucca alla fine del secolo XI e nel secolo XII quando decine di famiglie nobiliari erano state trasferite nella città e i loro castelli erano stati demoliti, nell'anno 1203 nella città aveva luogo la grande rivolta del popolo contro i milites non sottomessi completamente; nell'anno 1257 c'era l'insurrezione dei popolani magri e tenui contro i popolani grassi molti dei quali, come nota Tolomeo Lucchese, erano stati prima dei nobili (95).

Il congiungimento e la somiglianza degli interessi dei popolani proprietari terrieri con i feudatari urbanizzati era un tratto caratteriristico dello strato governativo dei comuni di Siena, di Firenze, di Pisa e di molti altri nei secoli XII e XIII. Questo fatto ha determinato in gran parte la peculiarità della politica antimagnatizia delle città (ad esempio, le « Deliberazioni della giustizia » dell'anno 1293 e anche le loro « aggiunte » dell'anno 1295) e pure la specificità di affrancazioni di servi e di coloni a Firenze, a Bologna e nelle altre città.

I feudatari restavano per quegli strati al potere come avversari politici e nella loro politica nel contado e distretto le autorità cittadine si basano prima di tutto sulle aspirazioni dei popolani-proprietari fondiari e anche del comune come signore collettivo. Tutto questo si riflette nella politica delle città rispetto all'affrancazione dei servi e dei coloni (come già detto) e anche rispetto alle condizioni della

(95) Tolomei Lucensis Annales, MGH, SS RR Germanicorum, NS, vol. VIII, Berolini, 1930, pp. 139, 193, ecc.; Le cronache di Giovanni Sercambi, lucchese, vol. 1-2, Lucca, 1892, pp. 16, 17 ecc.

⁽⁹⁴⁾ DAC, App., n. 20 (a. 1254); n. 43 (a. 1255); cp. DAC, n. 12 (a. 1182); cfr. anche DAC, n. 13 (a. 1182); n. 45 (a. 1184); n. 20 (a. 1195); n. 24 (a. 1198); nn. 25-26 (a. 1198); n. 94 (a. 1244). Il Caleflo vecchio del comune di Siena, a cura di G. Cecchini, vol. 1, Firenze, 1932, n. 1 (a. 1156); n. 2 (a. 1156); n. 6 (a. 1156); n. 7 (a. 1163); n. 11 (a. 1168); n. 33 (a. 1151); n. 17 (a. 1178) e molti altri. (95) Tolomei Lucensis Annales, MGH, SS RR Germanicorum, NS, vol. VIII,

concessione e al suo termine dei diritti sul lotto in affitto, nella possibilità di lasciarlo. Le decisioni delle curie cittadine riguardano alle liti dei concessionari e dei fittavoli con i propretari terrieri testimoniano che quelle dipendevano molto dai rapporti degli strati del potere nella città con il Vescovo, il Monastero, i gruppi differenti dei nobili, ecc. Ma anche noi vediamo tendenze differenti nella politica dei poteri cittadini rispetto alla concessione ereditaria e all'affitto. Il mancato pagamento del censo da parte del livellario o di altroconcessionario ereditario non conduceva immediatamente all'obbligo per quello di lasciare il lotto e anche alla sostituzione con un altro locatario. Di solito, i consoli cittadini obbligavano il concessionario a pagare il debito e anche al pagamento suppletivo (con gli interessi) e come per il prestito a pagare ancora una somma abbastanza grande (una parte di questa somma la riceveva il comune cittadino). Il locatario perdeva il lotto soltanto dopo l'inadempienza di questa decisione. Tali decisioni erano convenienti per il proprietario il quale riceveva oltre il censo, di solito, dal 20 al 50% del censo come pagamento suppletivo) e anche per il concessionario che aveva qualche dilazione nel pagamento e che poteva conservare la terra se pagava questa somma. Simili erano anche le norme degli statuti cittadini rispetto alle altre condizioni delle concessioni ereditarie (96). Ma diversa era la posizione dei poteri cittadini rispetto alle terre affittate.

Il fittavolo insolvente poteva essere costretto a lasciare l'appezzamento e anche essere imprigionato. Ho già detto sopra delle molte limitazioni riguardo la disposizione del suo lotto da parte del fittavolo o del mezzadro. Queste deliberazioni erano fissate anche negli statuti cittadini, come le altre limitazioni nei diritti dei fittavoli (97).

(96) RCI, vol. IX, n. 1392 (a. 1178); n. 1399 (a. 1179); RCI, vol. XVIII, n. 1398 (a. 1189); n. 1638 (a. 1191); n. 1695 (a. 1193); Statuti del popolo do Bologna del sec. XIII, a cura di Λ. Guadenzi, vol. II, L. VII, rubr. 10; RCI, vol. IX, n. 1473 (a. 1182); Costituto del platico del comune di Siena, cit., rubr. 37; Statuti di Volterra, cit., cod. 1, rubr. 76; cod. 2, rubr. 43; Statuti di Bologna, cit., vol. II, L. VII, rubr. 10; RCI, vol. IX, n. 1451 (a. 1181); RCI, vol. XVIII, n. 1749 (a. 1195).

(97) DAC, pp. 225-226, n. 6 (a. 1189); ibid., n. 10 (a. 1198); ASI, vol. XIX, 1897, n. 5 (a. 1201); DAC, p. 512 (a. 1238); pp. 294-296, n. 68 (a. 1242); ZDEKAUER L., Statuti Pistorii 1296, cit., L. II, rubr. 11, 38, 39, 58, 59, 64; BERLAN F., Statuti di Pistoia, cit., parte II, rubr. 5; Statuti del comune di Padova dal sec. XII all'anno 1285, Padova, 1875, c. 26, n. 663 (a. 1236); Statuti di Volterra, cit., cod. 2 (a. 1224), rubr. 25, 39, 69; BONAINI F., Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo, vol. 1, Firenze, 1854, L. I, rubr. 150, cp. ibid., rubr. 28, 148, L. III, rubr. 19; Cost. Siena 1262, cit., D. II, rubr. 25 (a. 1256); Stat. Pistorii 1296, cit., L. II, rubr. 10, 61, 67; BERLAN F., Statuti di Pistoia, cit., rubr. 176.

§ 6. La lotta contadina e la politica delle città

Le fonti dell'Italia centrale e settentrionale nei secoli X-XII non contengono notizie su grandi ribellioni dei contadini contro i signori feudali. Non raramente le rivolte contadine avevano luogo durante conflitti feudali oppure nel corso di lotte feudatarie contro la città. Non a caso negli statuti cittadini c'erano spesso proibizioni a qualcuno di dirigersi con armi nella città verso le case dei nobili oltre il tempo, stabilito dallo statuto, prima di tutto in periodo di rivolta dei magnati (98). Nel 1280 i rettori di Castro Novo danno notizia al podestà di Prato che nel loro distretto sono andate quattro persone armate, i nomi delle quali egli non conosce (pensa che esse stesse — la famiglia del capitano di Firenze) e cominciano a chiamare alle armi gli abitanti di Carmignano, soprattutto « laboratores ». Alla ribellione partecipano 150 abitanti di Carmignano (99).

Nello statuto di Verona dell'anno 1276 c'è la paura che gli abitanti delle villae (milites o pedites) del distretto possono andare nella città e partecipare ai conflitti tra i cittadini (100). Nell'anno 1115, « collectu exercitu », è stato usurpato il castello di Mugliano, vicino ad Arezzo, che apparteneva all'abazia di Santa Flora e Lucilla. Dentro il castello gli invasori hanno incontrato l'appoggio degli abitanti (è possibile che tra di loro ci fossero dei contadini). Nel castello si erano impossessati dei beni mobili e immobili, le casae erano state bruciate, le mura distrutte. Poi due capi di questo gruppo di invasori prestano giuramento al Vescovo di Arezzo e garantiscono in tal modo l'inviolabilità del castello (101). Fra le resistenze dei contadini nei secoli X-XIII vorrei sottolineare le rinunce dei contadini singoli e anche di comunità ad adempiere i loro obblighi verso il signore, bruciamenti delle case dei signori, non raramente di cittadini, il rifiuto dei contadini di riconoscere se stessi come dipendenti, le fughe di servi e di coloni dai loro signori, ecc.

Nell'anno 1286 Podestà del comune di Firenze concesso Fede-

⁽⁹⁸⁾ Breve et ordinamenta Populi Pistorii a. 1283, a cuta di L. Zdekauet, Mediolani, 1891, L. II, rubr. 156, 158; BERLAN F., Statuti di Pistoia, cit., p. 2, rubr. 16; St. Anghiari, cit., rubr. 102, 104, 105, 107; Statuti di Volterra, cit., cod. 1, rubr. 34, 44; cod. 2, rubr. 194; Cost. Senese 1262-1270, cit., D. V, rubr. 1; Bonaini F., Statuti inediti della città di Pisa, cit., vol. 1, rubr. 71 ed altri. (99) Consigli del comune di Prato, cit., pp. 490-491, n. 10.

⁽¹⁰⁰⁾ Statuti veronesi del 1276, Venezia, 1940, L. III, rubr. 84.

⁽¹⁰¹⁾ DI., vol. XI, n. 309.

rigo Ruggiero, cittadino fiorentino le rappresaglie contro gli uomini ed il comune di Bibbiena, perché egli uniti con alcuni abitanti del castello di Vabbano rubati 30 salme di grano e 30 somiere (102).

Nella sentenza del Podestà del comune di Firenze dello stesso anno sono condannati uomini del piviere Doccia per pagare lire 13 in fiorini piccoli, Vanni di Michele da Monte di Croci, dimorante nel popolo di S. Salvatore a Valle per la compensazione, perché egli abbruciarono loro capanna e varie piante nel popolo S. Maria al Fornello in Piviere di Doccio (103). Nello stesso anno il Podestà del comune di Firenze condanna Pivieri Villa Magna a pagare 12 lire in fiorini piccoli, Betto di Gherardo di Villamagna per il danno della loro capanna bruciata, che era « piena di paglia » (104).

Nell'anno 1287 il Podestà di Firenze condanna Casino di Dietamiti, il sindaco del comune di Ripoli, a pagare lire 60 in fiorini piccoli nel tempo di giorni 15 a Lapo di Michele e Bindo di Alamanno per il danno che è fatto alla loro casa murata (105).

Nell'anno 1292 il Camerlengo del comune di Firenze dovrebbe pagare 50 fiorini d'oro a Ser Niccolò di Guido cartolaio e 25 libbre bolognesi piccole a Ser Giovanni di Bernardo cittadino Bolognese per restituzione e svadispiacimento di danni, subiti nell'aggressione contro di essi fatta nel distretto di Montignoso (106).

Nell'anno 1080, Johannes, figlio di Rusticello appartenente al monastero di S. Flora è Lucilla (distretto di Arezzo) affermava che regli era uomo libero « nulloque jugo servitutis innexum ». Ma nel corso di 5 giorni egli non poté provare nel giudizio la sua libertà; re i testimoni del monastero confermarono la sua dipendenza personale (107). I concessionari del monastero di S. Zaccaria di Venezia rinunciarono a riconoscere se stessi come villani, affermando che ressi erano concessionari ad fatizaticum. La loro resistenza fu coronata dal successo: per la sentenza in giudizio fu confermato che essi dovevano essere concessionari « ad conditionem fatizaticum » e essi erano affrancati dalle obbligazioni legate alla condizione del villano (108).

- (102) Archivio di Stato Firenze, Provvissioni, reg. I, 26 gennaio 1286.
- (103) Ibidem, 18 gennaio 1286.
- (104) Ibidem, 8 marzo 1286.
- (105) Ibidem, 24 marzo 1287.
- (106) Ibidem, reg. III, 13 giugno 1292.
- (107) DI, vol. XI, n. 240 (a. 1080).
- (108) Codice diplomatico Padovano, vol. III, n. 779 (a. 1162).

I concessionari dei canonici di Siena negarono la loro condizione villanatica, dichiarando che essi erano alloderii, ma il giudizio non fu d'accordo con loro (109). Nell'anno 1000 ebbe luogo la rivolta armata dei servi del vescovato di Vercelli contro i loro signori; essi si dichiararono « liberi et nobiles » ma non servi: essi « con disprezzo hanno guardato alla chiesa che ha concesso loro i lotti dei terreni ». Leo, Vescovo di Vercelli, fu molto spaventato da questa rivolta. Ma il risultato della ribellione non fu favorevole ai contadini che, come scrisse il Vescovo, « in pristinam servitutem reduximus (110). Nell'anno 1115 l'abate del monastero di S. Flora e Lucilla si lamentava con l'imperatore di molti contadini dipendenti dell'abbazia che si rifiutavano di pagare il censo. L'elenco di questi contadini è notevole. Come disse l'abate, questi contadini hanno occupato e tengono la terra coltivata a Pescaiola e anche molti buoi e cavalli del monastero; hanno bruciato due mulini che appartenevano all'abbazia e hanno costruito il loro mulino in tal modo che adesso l'acqua non cade sul mulino del monastero (111).

Nell'anno 1185 nel vescovato di Asti, in Quarto, alcuni contadini penetrano con le armi dentro il recinto della chiesa e anche dentro la chiesa stessa avendo l'intenzione di uccidere il prete ed espongono ai chierici le loro richieste: il ritorno dei terreni che erano stati venduti loro alla chiesa, la liquidazione dell'albergarium e di alcune altre obbligazioni; la consegna del legno e del fieno, dei canoni, ecc. La rivolta contadina fu soppressa; i rivoltosi perderono i loro lotti e dovettero obbedire pienamente al vescovo di Asti (cioè essi furonoconsiderati come servi (112). Anche negli altri documenti dei paesī italiani ci sono tante notizie sulle occupazioni da parte dei contadini dei terreni dei feudatari (113).

Nelle deliberazioni delle curie cittadine ci sono molteplici te-

⁽¹⁰⁹⁾ MURATORI L. A., Antiquitates Italicae Medii aevi, vol. II, pp. 665-666 (a. 1183).

⁽¹¹⁰⁾ UGELLI F., Italia Sacra, vol. IV, pp. 773-774; cfr. Subalpina, vol. LXX, pp. 49-50, n. 40 (a. 1022).

⁽¹¹¹⁾ DI, vol. XI, n. 311 (a. 1115).

⁽¹¹²⁾ Subalpina, vol. XXXVII, pp. 89-90 n. 96 (a. 1185). (113) DI, vol. XI, n. 103 (a. 1014); n. 108 (n. 1016); n. 187 (a. 1059); Reg. Pisan., n. 95 (a. 1023) e molti altri. Cfr. anche Kotelnikova L. A., Polojenie i klassovaja borjba savissimogo krestjanstva v severnoi i srednei Italii v XI-XIF uv: (La condizione e la lotta di classe dei contadini italiani dipendenti nei secoli XIIXIII nell'Italia settentrionale e centrale), SV, VI, 1955.

stimonianze sulle liti dei contadini con i loro signori per quanto riguarda la grandezza e la specie dei tributi. Di solito tali liti come le liti relative alla condizione personale dei contadini erano risolte nell'interesse dei signori, benché talvolta la corvée e pure altri tributi legati con la servitù della gleba fossero mutati con un censo in denaro o in natura (114). Nei protocolli delle curie cittadine di Firenze si parla molte volte delle rinunce degli abitanti di alcune comunità e dei comuni rurali a sottomettersi al Vescovo di Firenze, che spesso nominava i loro potestà. Le curie cittadine chiedevano alle associazioni di adempiere le prescrizioni del Vescovo anche rispetto ai tributi dovuti a lui e rispetto al possesso dei terreni comuni ecc. (115). Le curie cittadine pronunciarono sentenze severe contro i contadini e anche le comunità e comuni rurali che non osservavano le loro deliberazioni (117).

I contadini dell'Italia meridionale hanno partecipato sia ai movimenti locali che a ribellioni notevoli contro il potere bizantino nei secoli X-XI. Nell'epoca dei Normanni erano frequenti le azioni delle comunità contro i loro signori: nell'anno 1115 della comunità di San Germano; negli anni 1123, 1137 e 1192 della comunità di Sant'Angelo, ecc.

Come risultato di quelle azioni erano non raramente conclusi accordi e stese le carte in cui erano fissati i tributi dei contadini (anche i loro diritti personali che venivano allargati). I più grandi movimenti popolari ebbero luogo nel regno di Sicilia al tempo di Guglielmo II. Al tempo della ribellione del 1160 nel Palermitano furono stracciati gli elenchi dei contadini dipendenti personalmente e anche dei loro tributi. Nell'anno 1178 ci fu conflitto tra i contadini del castello di Lagonero e i favoriti di Guglielmo II, che accompagnavano gli ambasciatori del re Federigo Barbarossa che conclusero un trattato con Guglielmo. Romoaldo di Salerno scrive che i contadini impertinenti attaccarono la casa dove si trovavano gli ambasciatori e portarono

⁽¹¹⁴⁾ DAC, n. 4 (a. 1183); n. 5 (a. 1189); n. 8 (a. 1195); DAC, App., n. 197 (a. 1255); ASI, vol. XIX, 1897, pp. 287-288, n. 3 (a. 1195) e altri. (115) DAC, p. 512 (a. 1237); p. 512 (a. 1238); p. 515 (a. 1244). (116) DI, vol. V, Statuto di Viterbo, sect. IV, rubr. 141; Bonaini F., Statuti inediti della città di Pisa, cit., vol. 1, p. 33; Cost. Senese 1262-1270, D. IV, rubr. 80, 82, 38, 45; Cost. Senese 1262-1270, D. v, rubr. 31; DAC, p. 515. Cfr. anche KOTELNIKOVA L. A., Politica gorodov.., cit., pp. 15-21.

via il patto sottoscritto dal Re. I colpevoli subirono una pena crudele (117).

Conclusione

Dunque, quali sono le particolarità della storia dei contadini italiani nei secoli X-XIII? Una gran parte dei contadini (soprattutto nell'Italia centrale e settentrionale) erano o livellari o concessionari ereditari che più di altri dipendenti godevano della libertà personale e anche di diritti notevoli nella disponibilità dei loro appezzamenti, molto vicini alla proprietà feudale piccola, ed erano obbligati ad un canone fisso, di solito non considerevole.

Noi incontriamo pure nei documenti notizie della sopravvivenza dei piccoli proprietari liberi. Tutte queste peculiarità erano condizionate dal grande sviluppo delle città italiane e dai rapporti mercantili-monetari, che erano abbastanza notevoli e hanno avuto l'influenza sulla storia del feudalismo italiano fino dall'alto Medioevo.

Nell'Italia meridionale invece dalla metà del secolo XI i livellari e altri contadini personalmente liberi diventavano a grado a grado contadini dipendenti dai feudatari e praticamente si riuniscono con altri strati i contadini in soggezione dai feudatari, talvolta legati alla terra.

Questo fenomeno era anche condizionato, non nell'ultimo grado, dalle particolarità dello sviluppo delle città nell'Italia del sud, come dall'esistenza della monarchia centralizzata.

Il secolo XII e soprattutto il XIII sono il tempo dell'affrancazione della dipendenza personale dei coloni e dei massari iscritti alla terra. Cresce il numero dei contadini abbastanza dipendenti dal proprio signore, ma nello stesso tempo la differenziazione economica tra i contadini aumenta in modo notevole.

Per gli strati diversi nella loro condizione economico e sociale, era diversa la pesantezza delle obbligazioni giuridicamente uguali del contratto.

Il livellario impoverito come il livellario benestante consegna un censo fisso di denaro o in natura, deve adempiere l'obbligo di tra-

⁽¹¹⁷⁾ Abramson M. L., Jujnaija Italia..., cit., pp. 180-181, 188-190; Idem, Polojenie krestjanstva i krestjanskie dvijenija..., cit., pp. 54-59, 64-72.

sporto, l'albergarium, può abbastanza liberamente disporre del suo lotto. Ma altra cosa è la conseguenza delle stesse obbligazioni per il contadino che ha un lotto abbastanza piccolo e altra cosa per il contadino che ha 4-5 terreni con subconcessionari e talvolta salariati e tanto più per il feudatario oppure per il cittadino-mercante, ecc. Alcuni coloni benestanti potevano anche essere affrancati grazie ad un riscatto considerevole per il terreno e per la libertà personale. L'affitto era una forma nuova di contratto le condizioni del quale erano determinate dalla congiuntura economica. La differenza economica tra i contadini-fittavoli anche poteva avere influenza sulle condizioni dell'affitto.

Nella storia dei contadini dell'Italia centrale e settentrionale nei secoli XII-XII hanno avuto una grande importanza i comuni rurali che hanno ottenuto anche il diritto di pubblicare le loro leggi, gli statuti e pure i diritti di proprietà e di possesso sui molti terreni comuni. Le comunità dell'Italia meridionale non hanno potuto raggiungere una tale indipendenza, ma nelle condizioni specifiche della storia di quel paese esse hanno avuto, per la loro resistenza e la loro lotta, una grande influenza sul rallentamento dell'asservimento dei contadini, la fissazione di alcuni tributi, ecc.

L'affrancazione dei servi e dei coloni ad opera delle città è un fenomeno specifico dell'Italia centrale e settentrionale; le deliberazioni dei comuni di Firenze e di Bologna hanno affrancato dalla dipendenza personale molti contadini. Però esse non hanno liquidato dappertutto la servitù della gleba, neppure nella Toscana.

È necessario sottolineare pure i molti altri modi dell'affrancazione dei servi e dei coloni, che avevano ugualmente una grande importanza; questi sono l'affrancazione delle comunità come risultato dei loro accordi collettivi con i signori feudali nel processo della costituzione dei comuni rurali e della loro lotta con i signori; gli atti individuali di liberazione di servi o di coloni da parte dei loro signori; la conclusione a parte dei coloni di contratti livellari per i loro lotti che essi prima tenevano per consuetudine; il trasferimento e non raramente la fughe di coloni e di servi nella città malgrado le limitazioni previste dalla legislazione cittadina.

La politica della città rispetto ai contadini era molto contraddittoria poiché era condizionata in gran parte dal fatto che gli strati governativi della città erano spesso contemporaneamente dei proprietari fondiari. Il trasferimento dei terreni dei feudatari in mano dei popolani nel contado e distretto, l'urbanizzazione degli stessi feudatari, i mutamenti delle forme della rendita fondiaria e (abbastanza notevole) delle condizioni delle concessioni dei contadini non significavano la distruzione del feudalesimo e l'arrivo della nuova formazione economico-sociale, nuovo modo di produzione — capitalistica.

La società nell'Italia fino al secolo XIII non è uscita dai limiti della produzione commerciale semplice. Le proporzioni e l'essenza dell'utilizzazione del lavoro salariato nell'agricoltura nell'ambiente feudale (quando è il monopolio della grande proprietà terriera, fondata sullo sfruttamento dei contadini-piccoli produttori, la dipendenza dei quali ha incluso questi o quegli elementi della costrizione extra economica) non erano in questi secoli che la tappa iniziale della preparazione della ricostruzione dell'agricoltura sulla via della nascita del capitalismo con la produzione commerciale ampliata, con il sistema del lavoro salariato e con la trasformazione della forza del lavoro in mercanzia.

LIUBOV ALEXANDROVNA KOTELNIKOVA Accademia delle Scienze dell'URSS Istituto di Storia Universale (Mosca)